



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Lavoro, Cittadinanza Sociale e
interculturalità

—

Tesi di Laurea

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

MEDIAZIONE E MEDIATORI
per una corretta giustizia riparativa

Relatore

Chiar. mo Prof. Mauro Ferrari

Correlatore

Chiar. mo Prof. Marco Ferrero

Laureanda

Elisa Dalla Riva

Matricola 824388

Anno Accademico

2012 / 2013

*Grazie a chi ha creduto in me e a chi ha capito
l'importanza delle "seconde chance" per chi sbaglia.
Grazie a chi ha impegnato il suo tempo per sostenermi,
e a chi mi ha aiutata nel reperire tutto il materiale.
Ma soprattutto grazie al Professor Ferrari che mi ha aiutata
nel trattare e analizzare questo controverso argomento.*

“... Non hanno ancora diciotto anni.. hanno tutta la vita davanti. E soprattutto hanno bisogno di un perdono responsabile ...”

INDICE

Introduzione pag. 1

PRIMA PARTE

Capitolo Primo: la delinquenza minorile

- 1.1 dati statistici sulla devianza minorile in Italia pag. 7
1.2 il sistema di giustizia penale minorile pag. 14

Capitolo Secondo: la mediazione culturale

- 2.1 i minori stranieri in Italia pag. 23
2.2 la mediazione culturale e la figura del mediatore pag. 29

Capitolo Terzo: la mediazione penale

- 3.1 la giustizia riparativa e la mediazione penale pag. 37
3.2 primo rapporto sulla mediazione penale in Italia e in Veneto pag. 42
3.3 il quadro normativo in Europa e in Italia pag. 56

SECONDA PARTE

Capitolo Quarto: Progetto

Mediazione: progetti e mediatori pag. 62

Conclusioni pag. 81

Bibliografia pag. 86

INTRODUZIONE

“Il mediatore non è colui che scioglie o appiana i conflitti, ma promuove la partecipazione attiva, la riflessione sulle diversità e i processi decisionali autonomi dei partecipanti” (C. Baraldi, *La mediazione con bambini e adolescenti*, Donzelli Editore, 2009). Chi è questa figura?

La figura del mediatore compare in più forme: il mediatore penale, il mediatore familiare, il mediatore culturale (in tutte le sue diverse sfaccettature), il mediatore commerciale, il mediatore scolastico, ecc...

Il mediatore penale in un processo minorile è un soggetto neutro ed imparziale a cui è affidato il compito di mediare, appunto, tra un imputato e la vittima del reato.

La giustizia riparativa in ambito minorile assume una valenza sociale ma anche e soprattutto pedagogica in grado di instaurare un dialogo con e tra i giovani, secondo una prospettiva relazionale che non mette a confronto lecito e illecito, ma libertà personale e libertà altrui. Il reato non viene più preso solo in considerazione, quindi, come violazione di una norma giuridica, ma come il turbamento di un equilibrio sociale e la rottura dei rapporti tra il singolo individuo e la comunità in cui è inserito. Immerso in un contesto di valori sempre più confusi e dai confini progressivamente più labili, questo tipo di intervento si prefigge il compito di far incontrare le parti coinvolte al fine di restituire dignità alla vittima del reato (che spesso si sente abbandonata dalle istituzioni e dalla società), e consapevolezza anche emotiva al reo, introducendo una dimensione di responsabilità verso l'altra persona e verso l'intera società.

Il dilemma tra l'assoggettare i giovani imputati a un regime di massima restrizione o l' esporre la comunità a un rischio più elevato fornendo gli strumenti della riparazione del danno, porta automaticamente ad un atteggiamento di chiusura che implica la sottovalutazione degli interessi del reo.

Si parla quindi di punizione versus rieducazione: posizioni contrastanti tra il controllo dei minori devianti e il loro reintegro nella società. I media e la sfera politica giocano in tal senso un ruolo fondamentale, pilotando l'opinione pubblica in maniera svantaggiosa verso la condanna del colpevole e non lasciando alcuno spazio alla voce dei professionisti sociali.

La giustizia sociale che va oltre la condanna è un punto di equilibrio tra i diritti e le responsabilità di tutte le parti coinvolte. In questo processo le vittime non vengono rafforzate nella loro posizione e il reo non viene emarginato e rilegato nella spirale della punitività.

Il contrasto tra punire e rieducare produce dunque una divisione molto accentuata all'interno del panorama di giustizia minorile e, ancor di più, una spaccatura marcata tra "noi" e "loro": i primi, vittime organicamente appartenenti alla società, i secondi, trasgressori delle norme che creano danno al singolo e a tutta la comunità. Pericolosi "loro" che naturalmente vanno controllati e guardati con sospetto. Se a tutto questo aggiungiamo anche una loro ipotetica provenienza extraeuropea (o meglio, non italiana) allora aggiungiamo a questo clima anche una serie di pregiudizi mal mascherati.

Ora, considerando che la criminalità in Italia vede coinvolti più imputati di nazionalità italiana, viene comunque spontaneo interrogarsi su come, visto il progressivo aumento delle richieste di mediazione per stranieri (soprattutto

magrebini, che, nel territorio dell'Ufficio Mediazione di Torino, ad esempio, sono passate dal 4% al 9% nel periodo 2001 - 2005) vada affrontato l'approccio di mediazione.

La legge n.40 del 06 marzo 1998 (detta Legge Turco - Napolitano) sostiene l'importanza di fornire un supporto linguistico agli stranieri che entrano in contatto con le istituzioni e i servizi pubblici quali tribunali, questure, commissariati di polizia, ecc...

Tale necessità è stata avvertita principalmente e in maniera forte a partire dagli anni Novanta, quando si registrarono i picchi maggiori di immigrazione verso il nostro Paese.

Assieme agli immigrati volontari, adulti e consapevoli del cambiamento, che giungevano in cerca di una vita migliore e di lavoro, giunse anche la cosiddetta *génération involontaire*, comprendente tutti i minori che viaggiavano a seguito della famiglia, privi di quella consapevolezza.

Sul piano socioculturale, questi minori stranieri vivono in una condizione di alterità, di sospensione tra due mondi e due culture: possono essere considerati come facenti parte della cultura d'origine, oppure integrati nella cultura ospitante.

Al di là delle questioni giuridiche legate alla cittadinanza (che in questo caso potrebbe essere considerata come mero status legale che permette l'accesso a determinati diritti, e non come uno status culturale e di appartenenza), le differenze somatiche e culturali creano una barriera non solo individuale, ma anche sociale all'integrazione. Afferma a questo proposito Veronique De Rudder: *"l'accezione di immigrato è spesso vicina a quella di straniero poiché allude, allo stesso modo, a una esterità, cioè alla frontiera che distingue tra noi e loro. Globalmente, la nozione di immigrato allude a una posizione a*

parte nella nazione e nella società, a una precarietà che permane, almeno per due generazioni".

Questa generazione involontaria è cresciuta molto negli ultimi anni, passando da 412432 minori nel 2004, a 932000 nel 2010 (cioè l'8% della popolazione minore in Italia).

Con la crescita di questa popolazione, inoltre, aumentano anche i problemi legati ad essa, come ad esempio il ritardo scolastico, il disagio individuale e familiare, il rischio di devianza sociale, nonché i conseguenti problemi legati alla giustizia penale.

Tornando alla legge Turco – Napolitano, per attuare il principio del supporto linguistico e culturale agli stranieri, molte associazioni private negli anni Novanta e Duemila hanno iniziato a istituire appositi corsi per mediatori, distinguendo le varie sfere dei mediatori linguistici, culturali, interculturali, interpreti, ecc... che dovevano sviluppare competenze quali la conoscenza di usi, costumi e tradizioni delle diverse culture; capacità comunicative nel linguaggio sia verbale che non verbale; capacità di comprensione sociale che permetta di instaurare un “ponte” tra la cultura dominante (cioè quella ospitante) e quella svantaggiata e minoritaria (quella dello straniero).

L'intervento di questi operatori, in genere, si sviluppa su tre livelli: l'orientativo – informativo, che permette di fare da tramite tra l'utente e l'istituzione; il linguistico – comunicativo, che crea una facilitazione di comprensione del linguaggio verbale e non verbale dell'utente e implica anche una capacità di traduzione dei documenti in lingua originale; il livello psicologico – relazionale, che prevede la prevenzione e la gestione dei conflitti, nonché l'analisi dei bisogni più o meno espliciti che vengono manifestati.

Sulla base di questi livelli si configurano tre tipologie di mediatore che interagisce tra straniero ed istituzioni. Il primo è colui che “media”, cioè cura il legame in entrambi i sensi, diventando anche un’importante risorsa per l’utente stesso, il secondo è colui che “si schiera” dalla parte dell’utente e prende le sue parti diventando un portavoce della sua totalità (in un certo senso “diventa utente”), e il terzo è colui che viene definito “traghettatore”, essendo sempre schierato nella relazione, ma dalla parte degli enti e dell’operatore istituzionale.

L’ipotesi che mi propongo di sostenere è che la giustizia riparativa per minori stranieri poggia le sue basi su due tipi di mediazione: i progetti che fanno da “ponte” tra i detenuti ed il mondo esterno, tra il “dentro” ed il “fuori”, tra l’Istituto Penale Minorile e la società, e la mediazione intesa come l’operato dei singoli professionisti che svolgono il loro lavoro in quanto mediatori penali o mediatori culturali, per giungere allo stesso fine. Questi due modi di interpretare la mediazione convergono in uno stesso fine, cioè quello di ottenere una rieducazione del minore e un corretto reintegro in società.

Per sostenere le ipotesi sopraccitate, la tesi si dividerà sostanzialmente in due parti: una prima parte che tratterà il nodo teorico della giustizia minorile e delle figure di mediazione che hanno a che fare con l’ambito penitenziario (il mediatore culturale e il mediatore penale, appunto), e una seconda parte che porrà a confronto le due facce della mediazione, contestualizzandola nelle situazioni di minori stranieri: la mediazione tramite progetti, e la mediazione tramite l’operato dei mediatori stessi.

A sostegno delle argomentazioni da me illustrate, verranno riportate alcune interviste fatte a operatori che, in prima persona, operano con la giustizia riparativa.

PRIMA PARTE

CAPITOLO PRIMO: LA DELINQUENZA MINORILE

1.1 Dati statistici sulla devianza minorile in Italia

Il modello di giustizia penale minorile non è centrato solo sulla questione della delinquenza, vista come problema giuridicamente trattabile, ma è basato su una stretta collaborazione con il Welfare State e sul ruolo del cosiddetto Terzo settore, co – protagonista di progetti attenti al problema della devianza, che ha sviluppato nel corso degli anni la capacità di utilizzo del capitale sociale che la Giustizia Penale Minorile ha saputo costruire.

Nel tempo, le amministrazioni dei servizi minorili hanno realizzato un monitoraggio riguardo a questo argomento, basato soprattutto sull'analisi dei casi presi in carico, ma anche dei minori verso i quali si sono aperti procedimenti penali e dei processi giudiziari nelle loro diverse fasi.


Per avere un'idea più concreta, verranno di seguito presentati i dati elaborati da fonti Istat e dati raccolti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) nel corso dell'ultimo decennio.

Tab. 1.1 – Minorenni denunciati presso le procure d'Italia dal 2000 al 2007 in base alla provenienza

Anni	Italiani		Stranieri		TOTALE
	N.	%	N.	%	
2000	29.839	77%	9.124	23%	38.963
2001	31.065	78%	8.720	22%	39.785
2002	30.579	75%	10.009	25%	40.588
2003	29.747	72%	11.465	28%	41.212
2004	29.476	71%	12.053	29%	41.529
2005	28.504	71%	11.860	29%	40.364
2006	28.213	71%	11.413	29%	39.626
2007	27.803	73%	10.390	27%	38.193

Elaborazione su dati Istat – Sistema informativo territoriale sulla giustizia – www.istat.it

Tab. 1.2 – Provenienza specifica dei minori stranieri




La criminalità minorile in Italia – Dati statistici

I dati che verranno proposti nelle pagine successive si riferiscono ai soggetti che sono stati presi in carico a livello nazionale dai Servizi Sociali per i minorenni, operanti nel contesto della Giustizia Penale Minorile.

Tab. 1.3 - Soggetti presi in carico dai Servizi Sociali Minorenni dall'anno 2007 al 2012, secondo Nazionalità e sesso

Anni	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
2007	10.689	1.083	11.772	2.516	456	2.972	13.205	1.539	14.744
2008	13.015	1.382	14.397	2.944	473	3.417	15.959	1.855	17.814
2009	14.023	1.457	15.480	2.981	424	3.405	17.004	1.881	18.885
2010	14.335	1.337	15.672	2.387	304	2.691	16.722	1.641	18.363
2011	15.260	1.624	16.884	2.870	403	3.273	18.130	2.027	20.157
2012	14.885	1.745	16.630	3.322	455	3.777	18.207	2.200	20.407

Tab. 1.4 - Grafico dei soggetti presi in carico dai Servizi Sociali Minorenni dall'anno 2007 al 2012, secondo Nazionalità e sesso



Tab.1.5 - Grafico dei soggetti presi in carico dai Servizi Sociali Minorenni nel 2012 per specifici provvedimenti

Provvedimenti	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Denuncia a piede libero	3.835	560	4.395	718	91	809	4.553	651	5.204
Denuncia con accompagnamento a casa	62	8	70	21	2	23	83	10	93
Denuncia con ingresso in comunità	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Ingresso in CPA	1022	48	1.070	421	88	509	1.443	136	1.579
Misura cautelare	2.449	102	2.551	1.029	142	1.171	3.478	244	3.722
Messa alla prova	4.386	306	4.692	890	65	955	5.276	371	5.647
Misure alternative alla detenzione	293	10	303	85	20	105	378	30	408
Esecuzione pena	853	22	875	253	54	307	1.106	76	1.182
Sanzioni sostitutive	36	2	38	13	1	14	49	3	52
Misure di sicurezza	46	1	47	5	1	6	51	2	53

Tab. 1.6 - Soggetti presi in carico dai Servizi Sociali Minorenni nell'anno 2013, secondo età, nazionalità e sesso (dati al 30 settembre 2013)

Età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
minori di 14 anni	75	11	86	33	11	44	108	22	130
14 anni	827	111	938	198	80	278	1.025	191	1.216
15 anni	2.218	269	2.487	489	83	572	2.707	352	3.059
16 anni	3.153	383	3.536	727	104	831	3.880	487	4.367
17 anni	3.877	420	4.109	1.071	112	1.183	4.948	532	5.480
giovani adulti	3.319	373	3.692	767	98	865	4.086	471	4.557
Totale	13.469	1.567	15.036	3.285	488	3.773	16.754	2.055	18.809

Tab. 1.7 - Soggetti presi in carico dai Servizi Sociali Minorenni nell'anno 2013, secondo sesso e provenienza specifica (dati al 30 settembre 2013)

Paesi di provenienza	Sesso		Totale
	maschi	femmine	
Italia	13.469	1.567	15.036
Paesi dell'Unione Europea	711	156	867
di cui: Polonia	45	8	53
Romania	600	130	730
Altri Paesi europei	941	237	1.178
di cui: Albania	404	26	430
Bosnia-Erzegovina	65	54	119
Croazia	62	75	137
Kosovo	53	2	55
Macedonia	72	16	88
Moldova	93	9	102
Serbia	91	43	134
Ucraina	66	5	71
Africa	1.189	40	1.229
di cui: Egitto	77	0	77
Marocco	629	29	658
Senegal	80	1	81
Tunisia	212	3	215
Asia	139	9	148
America	297	42	339
di cui: Ecuador	108	14	122
Perù	54	6	60
Oceania	2	1	3
Apolidi	6	3	9
Totale	16.754	2.055	18.809

La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 50.

Tab. 1.8 – Reati dei soggetti presi in carico dai Servizi Sociali Minorenni nell'anno 2013 (dati aggiornati al 30 settembre 2013)

Reati	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Contro la persona	8.081	1.105	9.186	2.059	183	2.242	10.140	1.288	11.428
di cui: omicidio volontario	173	9	182	53	2	55	226	11	237
lesioni personali volontarie	3.145	352	3.497	964	85	1.049	4.109	437	4.546
lesioni personali colpose	83	12	95	8	2	10	91	14	105
percosse	329	69	398	95	8	103	424	77	501
rissa	366	45	411	124	3	127	490	48	538
violenza privata, minaccia	2.037	304	2.341	425	46	471	2.462	350	2.812
violenze sessuali	707	6	713	229	4	233	936	10	946
atti sessuali con minorenni	121	1	122	14	0	14	135	1	136
sfruttamento pornografia e prostituzione minorile	118	9	127	8	2	10	126	11	137
ingiurie e diffamazioni	920	294	1.214	136	31	167	1.056	325	1.381
Contro il patrimonio	13.832	1.238	15.070	5.209	1.032	6.241	19.041	2.270	21.311
di cui: furto	6.609	866	7.475	2.855	885	3.740	9.464	1.751	11.215
rapina	3.195	107	3.302	1.180	98	1.278	4.375	205	4.580
danni	1.588	127	1.715	335	8	343	1.923	135	2.058
ricettazione	1.568	61	1.629	561	22	583	2.129	83	2.212
estorsione	701	44	745	236	16	252	937	60	997
truffa	119	18	137	9	1	10	128	19	147
Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume	242	20	262	55	4	59	297	24	321
di cui: maltrattamenti in famiglia	122	13	135	28	1	29	150	14	164
Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico	1.554	163	1.717	427	52	479	1.981	215	2.196
di cui: violenza, resistenza a P.U.	1.173	73	1.246	339	34	373	1.512	107	1.619
contro l'amministrazione della giustizia	235	81	316	43	16	59	278	97	375
contro l'ordine pubblico	99	4	103	37	2	39	136	6	142
Stupefacenti	3.505	251	3.756	711	38	749	4.216	289	4.505
Falsità in atti e persone	305	58	363	127	52	179	432	110	542
Armi	1.775	43	1.818	349	32	381	2.124	75	2.199
Codice della strada	1.694	36	1.730	205	9	214	1.899	45	1.944
Altri reati	1.330	144	1.474	334	37	371	1.664	181	1.845
Totale	32.318	3.058	35.376	9.476	1.439	10.915	41.794	4.497	46.291

*97 omicidi volontari consumati e 140 omicidi volontari tentati

I dati sono riferiti ai reati dei procedimenti penali a carico dei minori nel periodo in esame; il numero dei reati è superiore al numero dei minori in quanto un minore può avere a carico uno o più reati.

La tabella riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 100.

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 1 ottobre 2013.

Vediamo di chiarire alcuni punti: che cosa significa “presa in carico” e come vanno identificati i Servizi Sociali per i Minorenni?

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) fanno parte dei servizi giudiziari che si occupano di ragazzi autori di reato in ogni fase del procedimento penale a loro carico. Il compito di questi uffici è intervenire in situazioni nelle quali l’Autorità giudiziaria minorile ha disposto le misure previste dalla legge, quali: prescrizioni (art. 20 DPR 448/88.), permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88.), collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88.); misure educativo - trattamentali come la sospensione del processo per messa alla prova (art. 28 DPR 448/88.), e di tipo ripartivo, volte alla conciliazione e/o mediazione penale.

Premesso ciò, dai dati si evince che l’utenza di tali servizi è in prevalenza maschile, con una dominanza di giovani di nazionalità italiana, ma, come illustrato dalla tabella 1.1, dal 2007 al 2012 si è registrato un aumento significativo di utenza straniera (anche in questo caso, principalmente maschile) proveniente in gran parte dall’area del Maghreb (e soprattutto Marocco) e con un’età compresa tra i sedici ed i diciassette anni.

Per quanto riguarda i reati, nel 2013 possiamo notare che sia per ragazzi italiani che stranieri i reati più frequenti vedono al primo posto quelli contro il patrimonio, contro la persona e violazioni delle leggi sugli stupefacenti, ma mentre al quarto posto per gli italiani si registra una violazione della legge n. 110/1975 sulla detenzione e uso di armi, per gli stranieri c’è una predominanza di violazione di norme contro lo Stato e subito dopo si registra la violazione della suddetta legge. Per i minori italiani si registra poi una commissione di

reati quasi paritaria tra violazione del Codice della Strada e reati contro lo Stato.

1.2 Il sistema di giustizia penale minorile

L'Art. 27 comma 2 della Costituzione stabilisce: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Nel diritto penale minorile, tale norma trova la sua applicazione più compiuta. Il principio cardine in questo ambito è la pena vista in un quadro rieducativo, nell'ottica di un recupero del minore.

Già nel 1930 si iniziava a leggere la pena per il minore secondo quest'ottica, introducendo nel sistema il perdono giudiziale.

Potremmo citare, inoltre, innumerevoli sentenze della Corte Costituzionale che ribadiscono il principio della rieducazione, come ad esempio la numero 109, 22 aprile 1997, nella quale viene sottolineato che "la giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato 'il peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore', cui 'è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva' (sentenza n. 49 del 1973) e il fatto che la funzione rieducativa della pena 'per i soggetti minori di età è da considerarsi se non esclusiva certamente preminente' (sentenza n. 168 del 1994); così che 'la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale' (sentenza n. 125 del 1992 e ivi altri riferimenti).

Minorenne imputabile è considerato chi, al momento del compimento del fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non

ancora i diciotto, considerata anche la sua capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.). In altre parole, perché un minore sia imputabile sono necessarie le condizioni di possedere capacità di intendere, possedere capacità di volere, aver compiuto quattordici anni e non averne compiuti diciotto. Se anche solo una delle suddette manca, allora il minore non è imputabile.

Ci sono alcuni periodi storici in cui si sono registrati forti cambiamenti nell'approccio alla delinquenza minorile, in seguito all'emanazione di leggi o fonti normative.

Punto cardine ne è stata l'introduzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali nel 1956. Seguì lo smantellamento degli istituti di rieducazione e, passando dal DPR 616/1977 che affidava agli enti locali la competenza amministrativa in questo campo, si giunse all'importantissima riforma seguita al DPR 448/1988.

Il processo penale minorile viene visto non come una fase punitiva, bensì rieducativa, modellata sulla personalità del soggetto in continua evoluzione e tenendo conto dei possibili effetti dannosi e pericolosi che il processo stesso potrebbe avere sul minore.

Il DPR 448/88 reca norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, che delineano un sistema di giustizia penale diversificato, dove il momento più significativo è rappresentato dal passaggio del minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti.

Infatti, per la prima volta, come già ribadito sopra, si parla esplicitamente di "interesse del minore", di "esigenze educative" e di "tutela del minore" come criteri giuridicamente rilevanti e destinati a influenzare significativamente le decisioni

e le scelte in tutto il percorso processuale attraversato dall'imputato.

La nuova normativa sottolinea che ogni intervento penale nei confronti della delinquenza minorile, coerentemente con il principio di depenalizzazione, è concepito come extrema ratio e non più come regola. La detenzione viene prevista esclusivamente quando sia giustificata da rilevanti preoccupazioni di difesa sociale, e ciò sia per quanto attiene agli arresti cautelari, sia per l'esecuzione delle pene. Sono state perciò previste misure completamente nuove nel nostro paese che sono alternative alla custodia detentiva ed hanno una maggiore valenza responsabilizzante e un minore impatto punitivo e afflittivo.

Vediamo ora quali sono i principali strumenti della giustizia penale minorile.

Strumenti per evitare la condanna:

➤ Irrilevanza del fatto

E' una sentenza di non luogo a procedere introdotta con l'art. 27 DPR 448/88 e viene pronunciata quando risulta una tenuità del fatto (di scarsa consistenza o gravità) o l'occasionalità del comportamento (non deve esserci reiterazione o recidiva) o, ancora, che una sentenza di condanna sia di grave pregiudizio per l'aspetto educativo del minore (o per le sue peculiarità psicologiche).

Tale sentenza poggia su due presupposti: l'esistenza della commissione del reato e la non obbligatorietà dell'azione penale. Per dirla con le parole del magistrato Alfredo Carlo Moro "azione penale obbligatoria non significa consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo (...) limite implicito alla stessa obbligatorietà è che il processo non debba essere

instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo” (Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 1996)

➤ Sospensione per Messa alla Prova

E' uno strumento introdotto dagli artt. 28 e 29 del DPR 448/88 ed è volto ad evitare la condanna al minore che dimostri una propensione al miglioramento della condotta tenuta e della propria personalità. L'esito positivo del programma di Messa alla Prova comporta giuridicamente un'estinzione del reato. In caso contrario il minore viene sottoposto a una sentenza di condanna. Quando il giudice predispose una sospensione del processo per M.A.P., l'imputato viene preso in carico dai servizi sociali, che ne valuteranno gli aspetti psico-sociali, nonché gli quelli famigliari e ambientali per creare un progetto *ad personam* di reinserimento e riparazione. E' in questa fase che, nella maggior parte dei casi, si promuove, quando e dove possibile, la conciliazione dell'imputato con la vittima, in un processo di mediazione penale.

➤ Perdono giudiziale

E' un istituto introdotto nel 1930 che persegue “il trionfo della più alta esigenza del recupero dei minori” (*Relazione* del Ministro Guardasigilli al codice penale del 1930). Esso consiste nella rinuncia da parte del giudice a infliggere una sentenza di condanna ma, essendo basato sul presupposto di colpevolezza del minore, implica un rimprovero verso la condotta tenuta dall'imputato. Il perdono giudiziale poggia su basi valutative della condotta eticamente corretta tenuta prima del fatto e sulla presunzione futura di un comportamento lecito. Anche il perdono giudiziale implica un'estinzione del reato, e può essere applicato una sola volta, basandosi sulla non recidività del comportamento illecito.

Strumenti per attenuare la pena (le c.d. circostanze attenuanti):

- Circostanza attenuante per minore età

L'articolo 98 c.p. prevede che per i minori imputabili sia applicata una riduzione di pena pari ad un terzo sul totale, per il solo fatto di essere minorenni.

- Art. 114 co.3 c.p.

“La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato (...)” quando il minore è stato istigato da una persona maggiorenne (art. 112, co1 c.p.) o quando è stato spinto alla commissione di tale reato da una persona maggiorenne che detiene l'esercizio della potestà sul minore stesso (art. 112, co. 3 c.p.).

Strumenti per evitare l'espiazione della pena in carcere:

- Sospensione condizionale della pena

Ha natura giuridica di causa di estinzione del reato e il giudice la ordina per evitare l'esecuzione della sanzione penale inflitta e l'ingresso del minore nell'istituto penale. La pena può essere sospesa per due o cinque anni (per le contravvenzioni nel primo caso, e per i delitti nel secondo) e se il minore non commette altri reati nel periodo di sospensione ed ha adempiuto agli obblighi eventualmente imposti, il reato viene estinto. Le condizioni per la sospensione sono determinate dall'art. 164 c.p.

- Sanzioni sostitutive

Sono delle sanzioni che vengono applicate in sostituzione a pene detentive di breve durata e sono disciplinate dagli artt. 53 e seguenti della legge 689/1981. Tali sanzioni sono:

- Semidetenzione (trascorrere almeno dieci ore presso gli istituti penitenziari)

- Libertà controllata (implica alcuni divieti come: divieto di allontanamento dal comune di residenza, sospensione della patente, obbligo di firma presso la caserma delle forze dell'ordine, ecc...)
- Pena pecuniaria (pagamento di una somma in denaro in sostituzione alla pena detentiva)
- Conversione delle sanzioni

➤ Sanzioni sostitutive specifiche del sistema penale minorile

Le sanzioni sopra descritte vengono a maggior ragione applicate quando si tratta di imputati minorenni, secondo il principio della non afflittività della pena. La norma cardine in questa materia è il DPR 448/1988 che, all'art. 30, stabilisce la sostituzione della pena da disporsi quando la pena detentiva non è superiore a due anni. Essendo però fondamentale distinguere tra minorenni meritevoli o meno di tale beneficio, l'art. 30 dispone anche di tener conto "della personalità e delle esigenze di lavoro o studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali".

Strumenti per ridurre la durata dell'espiazione della pena:

➤ Libertà condizionale

La libertà condizionale, regolata dall'art. 21 della Legge sui Minori, ha l'effetto di abbreviare la durata della pena da espiaire. La liberazione condizionale può inoltre essere ordinata in qualunque momento dell'esecuzione della pena e qualunque sia la durata di quest'ultima.

Probabilmente la libertà condizionale in ambito minorile è una delle espressioni più alte del principio secondo cui l'ordinamento persegue il recupero del minore che, a seguito della condanna per il suo comportamento illecito, si redime.

Strumenti per rendere meno afflittiva la pena:

➤ Affidamento in prova al servizio sociale

E' una misura alternativa all'esecuzione della pena e può essere disposta se la pena stessa non supera i tre anni. Il condannato viene affidato al servizio sociale per un periodo uguale a quello della detenzione e gli verranno imposte delle prescrizioni e dei divieti al fine di impedire delle recidive sul reato che lo ha condotto in istituto, nonché gli verrà fornito un programma terapeutico di riparazione e correzione dei comportamenti devianti fino ad allora posti in essere.

➤ Detenzione domiciliare

E' un istituto analogo agli arresti domiciliari per i maggiorenni e prevede che la pena non venga scontata presso l'istituto penale minorile, ma presso un domicilio eletto per motivi di salute, studio o familiari.

➤ Semilibertà

Consiste nel permettere al minore di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto penale per partecipare ad attività di studio o di lavoro che risultano essere utili al suo reinserimento sociale e con la comunità esterna.

➤ Permessi premio


Tali strumenti, con modi e misure differenti, servono a raggiungere in diversa misura tutti lo stesso fine: dare una possibilità di redenzione del minore nei confronti non solo delle vittime, ma anche della società.

Guardando l'altra faccia della medaglia, emerge una legittima preoccupazione: l'impatto della rieducazione del minorenne che entra nel circuito penale, a discapito della comunità. Il timore che, a seguito dell'emanazione del DPR 448/88, ha investito non solo i comuni cittadini e le autorità, ma anche molti giuristi, è che le attenuanti previste dalla nuova normativa tendano non a costituire uno strumento atto alla rieducazione, ma un incentivo alla delinquenza che va

contrasta la prevenzione della criminalità. Come osservato dal Consiglio Superiore della Magistratura, gli eccessivi spazi di sostanziale impunità potrebbero favorire un uso di minorenni per le azioni di malavita organizzata e da parte di persone maggiorenni. Tale osservazione risulta più che legittima, ma il timore per gli eventuali comportamenti illegittimi e illegali degli adulti non può andare a discapito dell'interesse superiore del minore e della sua rieducazione.

Per completare questo inquadramento generale del sistema penale minorale, verranno di seguito elencate le misure cautelari previste dal citato DPR 448/88:

Art. 23: IPM (istituto penale minorile, equivale alle carceri per maggiorenni)



Riguardo la conversione della pena, in caso di permanenza in comunità, l'aggravamento possibile è la detenzione presso l'istituto penale minorile, mentre la depenalizzazione è la permanenza in casa prevista dall'articolo 21 del Decreto. Stando a tale norma, non può accadere che ad una persona detenuta in Istituto venga concesso che sconti il resto della sua pena presso il domicilio, ma dovrà obbligatoriamente passare per la permanenza in comunità (strutture predisposte e accreditate per accogliere minori ai quali siano state applicate misure quali l'art. 22 DPR 448/88,

aggravamento dell'art. 21 dello stesso Decreto o attivazione di un progetto di Messa alla Prova che prevede, appunto, la permanenza in comunità a fini educativi).

In altre parole, i gradini della scala sopra illustrata devono essere percorsi uno alla volta, sia per quanto riguarda le aggravanti, sia per quanto riguarda le depenalizzazioni.

CAPITOLO SECONDO: LA MEDIAZIONE CULTURALE

2.1 I minori stranieri in Italia

La condizione giuridica attuale dei minori stranieri è una delle questioni più complesse dell'intera disciplina giuridica dell'immigrazione in Italia. Da molti giuristi viene considerata una materia "quasi intrattabile" a causa della *"coesistenza nell'ordinamento giuridico di molteplici disposizioni, disorganiche e in parte in contrasto tra loro, che danno luogo a enormi difficoltà di orientamento e, conseguentemente, a prassi giudiziarie le più disparate"* (G. Turri, *I bambini stranieri non accompagnati*, in "MinoriGiustizia" n. 4/1999).

Una vera e propria giungla normativa, dove gli operatori sociali e giudiziari si sono mossi nel tempo seguendo prevalentemente prassi più o meno consolidate a livello locale, "dall'origine incerta e dalla perdurante legittimità quantomeno dubbia". Neanche l'intervento della magistratura è riuscita a creare soluzioni definitive e condivise, anche se nel suo percorso di elaborazione non è stata di certo favorita dagli interventi frammentari ed incoerenti del legislatore.

Il sistema generale delle norme in materia di protezione dei minori, ricavabile dalla Costituzione, dalla normativa internazionale, dal codice civile e dalla disciplina sull'adozione e l'affidamento (Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n. 476/1998 e dalla Legge n. 149/2001), affidava la competenza sul trattamento del minore in Italia quasi esclusivamente all'Autorità Giudiziaria minorile.

Nelle circolari ministeriali, emanate dal 1994 al 1998 veniva sottratto alla polizia ogni potere di determinazione della condizione e del trattamento del minore straniero non

accompagnato, demandando all'Autorità giudiziaria minorile il compito di individuare la soluzione più adeguata per il minore straniero.

Durante la tutela disposta dall'Autorità giudiziaria, il minore poteva ottenere un permesso di soggiorno per motivi di "affidamento" o di "giustizia", la cui legittimità discendeva, seppur in senso lato, dall'art. 4 della Legge n. 39/1990 (nota anche come "legge Martelli"): *«Per gli stranieri ricoverati in case di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicate, per delega degli stranieri medesimi».*

Una norma importante è quella prevista dall'art. 28, comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. 286/1998), che introduce come criterio valutativo prioritario, in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, quello del "superiore interesse del fanciullo". Va ricordata inoltre la norma contenuta nell'ambito delle misure di "protezione sociale" (art. 18, comma 6), in base alle quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno per "motivi umanitari", su proposta del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, anche al minore straniero che ha terminato l'espiazione della pena detentiva e abbia dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

E' palese che tra le categorie di minori più ad alto rischio di criminalità, ci siano i minori stranieri non accompagnati.

Nel 2008, la popolazione dei minori stranieri non accompagnati era così composta: 663 minori afghani, 975 minori albanesi, 1068 minori egiziani, 390 minori eritrei, 288

minori iracheni, 1193 minori marocchini, 320 minori nigeriani, 741 minori palestinesi, 296 minori serbi, 304 minori somali. Tra questi 7056 erano minori maschi e soltanto 741 appartenenti al sesso femminile. Negli anni successivi si è registrato un incremento di questi numeri.

Presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso sono transitati nell'anno 2011 quarantadue minori, dei quali un terzo sono minori stranieri non accompagnati.

E' opinione comune e diffusa che la criminalità in Italia sia alimentata dall'aumento del fenomeno migratorio. In questo modo, l'evento criminoso legato all'immigrato, contribuisce a diffondere il senso di sfiducia nei confronti degli stranieri presenti sul territorio.

E' vero che negli ultimi anni la quota di stranieri implicati in fatti illeciti è aumentata (con il conseguente aumento anche di minori implicati negli stessi), ma è anche vero che si è verificato un incremento dell'immigrazione verso il nostro Paese.

Un fattore importante da tenere in considerazione è l'idea che esista un rapporto diretto e lineare tra attività criminali e immigrazione: non tutte le nazionalità presenti sono egualmente coinvolte in queste attività. Vi sono infatti gruppi etnici numerosi che presentano bassissimi tassi di criminalità, e vi sono altri gruppi che, pur essendo poco numerosi, presentano tassi molto elevati.

Come viene osservato dagli operatori dell'IPM di Milano, i casi di recidiva sono molto più frequenti nei ragazzi extracomunitari e ciò è un forte segnale delle condizioni di marginalità che caratterizzano alcune comunità nel nostro Paese; contemporaneamente, evidenzia la carenza di risposte che gli organi competenti forniscono nei confronti dei minori

stranieri devianti, dalla prevenzione al recupero e reintegro sociale. Questo si può ricavare anche dall'analisi dei dati statistici, che sottolinea un numero molto più alto di minori stranieri che arrivano a una condanna definitiva e a misure di custodia cautelare, rispetto ai coetanei italiani.

Senza presunzioni di generalizzazione e tenendo ben presente il principio di soggettività di ogni persona, proviamo ora a esaminare la devianza minorile in relazione alla provenienza geografica.

I minori albanesi sono giunti in numero consistente sul territorio italiano intorno ai primi anni Novanta e generalmente si trattava di minori non accompagnati. Venivano affidati a organizzazioni criminali i cui membri si spacciavano per parenti più o meno lontani dei ragazzi; le attività a cui erano dediti vanno dall'accattonaggio alla rapina.

I minori di origine magrebina dimostrano, statisticamente parlando, una propensione maggiore a collaborare con gli organi di giustizia e con i servizi sociali, mentre per i minori albanesi si registrano più difficoltà relazionali, nonché più atteggiamenti di ribellione e strumentalizzazione degli operatori. I ragazzi del Nord Africa sono tendenzialmente imputati per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la proprietà e ambulato irregolare, e tutto principalmente nelle aree del Centro - Nord Italia. Spesso inoltre non sono in possesso di documenti regolari.

Esistono poi problemi sostanziali con l'etnia nomade: Sinti, Rom e Zingari costituiscono gruppi chiusi in cui è difficile penetrare con interventi, sia di prevenzione che di recupero. Le attività illecite a cui sono dediti riguardano principalmente reati di furto, borseggio e accattonaggio, mentre rapine e reati più gravi come lo spaccio sono molto rari. La

particolarità di queste etnie è che impiegano i minorenni in attività criminose in quanto le pene inflitte sono meno pesanti, usufruendo delle attenuanti per minore età (i minorenni, in quanto tali, fruiscono dello sconto di un terzo della pena). Un fenomeno che si sta diffondendo è però quello dell'impiego di ragazzi di età inferiore ai quattordici anni perché, in quanto non imputabili, non possono essere condannati. Proprio per questo motivo la giustizia italiana sta intervenendo sul fenomeno con decreti civili a danno dei genitori (per esempio, la perdita della potestà genitoriale) al fine di arginare questa pratica.

Questi sono alcuni esempi di come la diversa provenienza dei minori influisca sul tipo di reato, nonché sull'organizzazione criminale dello stesso.

Parlando della loro situazione sociale, bisogna sottolineare che gli adolescenti e i ragazzi immigrati di prima generazione, portano con sé un bagaglio sociale e personale non indifferente: sono la generazione definita "*génération involontaire*": quella generazione che, spesso per volontà dei genitori, altre volte con gli stessi, giunge in un Paese straniero d'accoglienza. Il processo migratorio viene vissuto da questi in prima persona. Sono viaggiatori non per scelta, che si trovano catapultati in una parte del mondo a loro sconosciuta, senza che siano stati preparati al distacco. La precarietà della condizione psicologica e sociale di questi ragazzi è riassunta nel fatto di aver subito, appunto, una scelta altrui, che causa loro traumi non indifferenti e certificati da molti studi psicologici e psichiatrici in materia.

Molti di loro si trovano in situazioni di "inversione dei ruoli" in cui la responsabilità della cura si inverte, passando dai genitori ai figli. Questa responsabilizzazione eccessiva porta

a volte a cercare strade alternative non legali per procurarsi i mezzi necessari alla sussistenza, altre volte il carico di cura è troppo grande per ragazzi così giovani e diventa motivo di una ricerca di “evasione” che sfocia in azioni illecite.

Nel 2011, presso l’Istituto Penale Minorile di Treviso, è stata allestita la rappresentazione “Viaggio del Diavolo”, organizzata dal laboratorio di Video Teatro interno al carcere, con la collaborazione dei volontari esterni. Gli ospiti che hanno assistito alla rappresentazione sono stati bendati, fintamente strattonati e accompagnati bruscamente nella sala. La messa in scena serviva per ricordare come i giovani stranieri si sono sentiti all’arrivo nel nostro Paese.

Racconta uno dei ragazzi detenuti, immigrato di prima generazione: *“siamo partiti con la barca e fino lì tutto bene. C’era un problema però: era una barca di nemmeno sedici metri e noi eravamo quasi quattrocento.*

Sopra di noi solo cielo. Sotto di noi solo acqua. (...) Lì vicino a Lampedusa, a venticinque o trenta chilometri dalla costa, l’elicottero della Guardia di Finanza ci ha visti. La nostra barca era ormai affondata (...)” (testimonianza a un detenuto dell’IPM di Treviso, 2011).

Spiega uno degli operatori del laboratorio: *“generalmente i ragazzi sono restii a parlare delle loro storie. Quest’anno – 2011 – in occasione del decimo anniversario del laboratorio ci hanno regalato alcune delle loro storie. (...) si sono piacevolmente sentiti ascoltati da noi e con noi.”* (intervista a un operatore dell’IPM di Treviso, 2011).

2.2 La mediazione culturale e la figura del mediatore

Secondo i dati raccolti, fino al 2007 (anno dell'entrata nell'Unione Europea di Romania e Bulgaria) gli stranieri residenti in Italia erano circa 3.988.000, ben il 17% in più rispetto al 2006.

La loro collocazione geografica all'interno del territorio nazionale vede una netta prevalenza di immigrati residenti nelle zone del Nord - Ovest (ben il 35.6% del totale), segue il Nord - Est con il 25 % ed in fine il Sud e le Isole. Inoltre, mentre all'inizio la direzione di insediamento era verso le grandi città, quali Roma, Milano, Torino, con il passare degli anni, i flussi si sono indirizzati anche verso le città medio - piccole.

A fronte di questo progressivo aumento di immigrati nel nostro Paese, è sorta la necessità di una figura professionale atta all'accompagnamento di questo fenomeno in chiave di sostegno: il mediatore linguistico - culturale.

Ripercorrendo la storia della mediazione culturale dai primi anni Novanta ad oggi, emerge un fattore critico: a fronte del continuo moltiplicarsi di servizi, dibattiti e pronunciamenti delle Istituzioni in tal senso, si nota una resistenza alla strutturazione di questa professione in un quadro chiaro, univoco ed omogeneo all'interno del contesto nazionale. Essa si è progressivamente palesata più presente e importante non solo all'interno dei servizi e del Welfare, ma anche in molti contesti istituzionale e para - istituzionali, ma a questo non ha corrisposto un adeguato sforzo riguardo alla formalizzazione dell'inquadramento professionale.

In Italia la mediazione nasce nei primi anni Novanta e in questo periodo la figura del mediatore subisce una varietà di attribuzioni di significati e di funzioni, di volta in volta

negoziare con le associazioni o i servizi di appartenenza. Tale frammentazione, a ben vedere, esiste tutt'ora.

Ad ogni modo, rimangono saldi alcuni punti, quali le funzioni attribuite a questo operatore: la prima funzione della mediazione è quella orientativo - informativa, mentre la seconda funzione fondamentale concerne lettura e veicolazione dei bisogni espressi e non espressi dell'utente straniero.

La letteratura istituzionale definisce alcuni compiti precisi del mediatore:

1. Favorire l'inserimento degli immigrati, facilitando la conoscenza dei diritti e dei doveri (rientrando in una funzione di *empowerment*); agevolare il contatto sociale e quindi la creazione di relazioni, anche con i servizi istituzionali e l'accessibilità ad essi (da notare che esiste una differenza sostanziale tra "access" ed "accessibility", indicando con la prima l'accesso ai servizi basato sulla normativa in vigore, mentre con la seconda si indica l'accessibilità grazie al superamento di tutti gli ostacoli sociali che non sono normativi).
2. Agevolare gli operatori nel lavoro con gli immigrati, aiutandoli a capire il bisogno espresso e favorire delle risposte adeguate in tale senso. Leggendo questo punto in maniera critica, si può dire che esso sia "un'ammissione di colpevolezza" da parte delle istituzioni stesse che non sono in grado di interagire da sole con gli utenti stranieri. C'è da sottolineare che questa è una scelta operativa prettamente italiana, in quanto questa funzione affidata al mediatore, in altri Paesi non esiste.

3. Promuovere l'interculturalità, contribuendo al corretto svolgimento del dialogo e promuovendo la diversità all'interno dello spazio pubblico come ricchezza.

Per quanto riguarda il quadro normativo, la prima applicazione del termine “mediatore linguistico culturale” compare nel 1990 nella circolare n. 205 del Ministero dell'Istruzione (“Accoglienza ed integrazione scolastica degli alunni stranieri”) che sottolinea l'importanza di questa figura per agevolare i rapporti scuola – famiglia e la comunicazione in ambito scolastico. In questa circostanza si parla di mediatori madrelingua.

Bisognerà poi attendere il 1998 con il D.Lgs. n. 286 (“TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) perché venga citata in un testo di legge la figura del mediatore linguistico culturale.

Il carattere innovativo di questa legge sta nel fatto che per la prima volta si parla di operatori qualificati, sottintendendo che questa funzione non può essere svolta da volontari non preparati, ma da professionisti che hanno affrontato un coerente percorso di studi e sono preparati a questa professione.

All'interno della stessa legge però non viene chiarita la distinzione tra semplici mediatori culturali e mediatori qualificati, cosicché l'ambiguità resta tutt'ora.

La legge successiva (L.189/2002, detta Legge Bossi – Fini) non introduce alcuna innovazione in tal senso, mantenendo dunque le disposizioni del precedente Testo Unico.

Nonostante che negli ultimi dieci anni si siano susseguiti diversi documenti redatti da istituzioni pubbliche (CNEL 2000 e 2009; ISFOL 2009, Ministero dell'Interno 2009, Conferenza delle Regioni 2009), questi non sono riusciti a produrre un

sufficiente impatto sull'istituzionalizzazione del ruolo professionale e sulla sua più chiara definizione.

A livello regionale, la Conferenza delle Regioni, che mirava alla creazione di un profilo univoco a livello nazionale sia della figura del mediatore, sia del suo percorso di formazione, ha avuto poca risonanza. Ad oggi si contano solamente dodici regioni (tra cui le provincie autonome di Trento e Bolzano) che hanno prodotto leggi sulla mediazione linguistico – culturale.

A tal proposito, la Toscana è stata la prima regione a definire il profilo professionale di “Mediatore linguistico – culturale per immigrati”, con il DGR 754/1997. Allora il mediatore fu definito come “una figura professionale preparata proveniente da una comunità immigrata, in grado di intervenire in specifiche situazioni per individuare ed esplicitare bisogni di utenti extracomunitari e per negoziare prestazioni da parte dei servizi e degli operatori pubblici, attivando la comunicazione e apportando modificazioni di contenuto e modalità di approccio”

Per quanto riguarda altre definizioni che ne sono state date, spesso in letteratura si trova l'immagine del mediatore come “ponte” tra culture. Lorenzo Luatti nel suo volume precisa che la metafora del ponte non è corretta, suggerendo di sostituirla con quella del guado di un fiume, in cui *“tutti si devono bagnare per passare”* (L. Luatti, *Atlante della Mediazione Linguistico – culturale*, FrancoAngeli, Milano, 2006). Paragonando il mediatore ad un ponte, infatti, si corre il rischio che egli venga visto come una terza figura estranea alla relazione, quasi invisibile e neutrale. Secondo l'autore, invece, è necessario vedere questo professionista come colui che crea e trasforma un messaggio, e non che lo “fa meramente passare” non influenzando l'intervento stesso.

La formazione è una delle questioni centrali e più controverse riguardanti la mediazione. Esistono, come citato sopra, delle regioni che hanno istituito dei corsi di formazione ma la relativa qualifica non viene riconosciuta a livello nazionale. Inoltre, esse non garantiscono una sufficiente specializzazione nelle varie aree, soprattutto per quanto concerne il linguaggio tecnico specifico (si pensi a settori complessi come quello sanitario o giuridico), non contribuendo a colmare le lacune nei vari settori di specializzazione.

Come sottolinea Luatti nel Manuale, molti atenei hanno inserito nella propria offerta formativa vari percorsi universitari, contribuendo all'ampliamento del dibattito ma anche all'aumento della sua ambiguità.

Si può dire, in altre parole, che l'entrata nelle università di questo percorso formativo ha avuto il merito di portare l'attenzione sul tema, ma ha anche contribuito a creare ruoli e funzioni diverse a seconda della regione di appartenenza e, dunque, ad aumentare l'ambiguità e la disomogeneità a livello nazionale.

Verranno ora esposti i risultati del progetto "*Interpress*", finanziato e sostenuto a livello Europeo, a cui hanno collaborato non solo l'associazione Ucodep e la società Srf di Torino, ma anche partner europei quali la Cigl - B di Francoforte, la Germania e l'associazione greca Idec. Il progetto ha cercato di "creare delle strategie per favorire, tanto nel mediatore quanto nei suoi potenziali datori di lavoro, lo sviluppo di un processo che conducesse ad una maggiore consapevolezza del ruolo sociale, delle caratteristiche e, in ultima analisi, della identità di tale figura professionale" (dossier CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana).

La società Srf di Torino, che collabora con il progetto, da molti anni si occupa del reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti, ed ha svolto un accurato lavoro rispetto al tema della mediazione linguistico – culturale in carcere.

L' Italia, infatti, tra il 1990 ed il 1992 ha conosciuto un netto aumento di detenuti, ma anche una forte trasformazione degli stessi: *“nei decenni si erano trasformati i “vocabolari di motivazioni punitive”, ossia le priorità assegnate di volta in volta a questo o quel crimine, a questa o quella “emergenza”. In cima a quella lista c'erano stati i briganti e gli omicidi dell'epoca post-unitaria, i detenuti politici durante il fascismo, gli emigrati meridionali nella fase del “miracolo economico”, negli anni settanta i terroristi e i rapinatori delle “batterie”, nel decennio successivo i tossicodipendenti e i “mafiosi”. Ora, sul finire del millennio, era la volta degli albanesi, cui seguirono i marocchini e i tunisini, i rumeni e i rom rumeni e della ex Jugoslavia”.* (De Vito 2009).

La letteratura sottolinea anche come magistratura e forze dell'ordine attuino un diverso trattamento nei confronti dei detenuti, a seconda della loro origine: *“(...) da numerose ricerche emerge come nei confronti degli immigrati si concentri una maggiore attività delle forze dell'ordine e della magistratura, sollecitate da una diffusa domanda di sicurezza, che individua gli “stranieri” come potenziale minaccia. Infatti, nonostante gli stranieri siano mediamente imputati e condannati per reati meno gravi degli italiani, si tratta però proprio di quei reati (furti, scippi, spaccio di droga) più frequentemente associati alle istanze securitarie che tanto spazio hanno avuto nell'agenda pubblica del nostro paese negli ultimi anni, e che parallelamente sono diventati ancora più l'oggetto privilegiato delle politiche di*

controllo del territorio e dell'attenzione delle forze dell'ordine (...). La disparità di trattamento tra devianti italiani e stranieri può essere evidenziata da un altro dato: mentre solo il 15% degli italiani detenuti è stato arrestato in seguito a denuncia, nel caso degli stranieri detenuti la percentuale sale fino al 75%, ben cinque volte di più". (Margara 2004).

La dimensione penale assume proporzioni ancora più preoccupanti se si considera il reato di clandestinità, introdotto con il D.Lg. 11/2009.

Considerato il fenomeno negli istituti penali, la mediazione linguistico – culturale assume un ruolo ancora più importante in questo ambito. I professionisti si trovano non solo ad operare secondo il proprio ruolo, ma anche a sopperire alle mancanze delle istituzioni nel fronteggiare l'aumento di stranieri nelle carceri.

Il mondo istituzionale appare profondamente impreparato alla gestione dei problemi comunicativi e, ad esempio, capita che lo straniero detenuto provenga da un Paese in cui il concetto di giustizia riparativa non è contemplato e che la sua idea di detenzione equivalga ad un'idea di emarginazione sociale anche al termine della pena. Il mediatore culturale interviene in questa negoziazione di significati, spiega e media la possibilità di un reinserimento sociale e permette di comprendere la possibilità di accesso a misure alternative della pena.

La criticità emersa consiste nel fatto che la presenza del mediatore culturale viene prevista solo nelle fasi successive alla detenzione, mentre, se fosse prevista anche nei momenti antecedenti ed in fase preventiva, verrebbero evitati numerosi problemi.

Infatti, considerando poi la finalità rieducativa della pena, il mediatore potrebbe essere, grazie al supporto degli altri operatori penitenziari e non, un agente di sviluppo presso la comunità all'esterno del carcere, anche con l'obiettivo di individuare adeguate risorse per accogliere le persone in uscita o meritevoli di accedere a misure alternative alla pena detentiva.

CAPITOLO TERZO: LA MEDIAZIONE PENALE

3.1 La giustizia riparativa e la mediazione penale

Ripercorrendo le principali strade della giustizia riparativa in ambito minorile, a livello nazionale e non solo, il processo penale minorile è stato innovato dall'introduzione del sopracitato DPR 448/88 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Il decreto del Presidente della Repubblica ha fatto propri alcuni principi internazionali quali, ad esempio, quelli riportati nelle Regole minime per l'amministrazione della Giustizia Minorile, quelli citati nell'assemblea ONU del 1985, le regole di Pechino, quelli contenuti nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo o nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini o, ancora, nel regolamento di New York del 1989.

La vera innovazione, dunque, sta nel cambio di visione che pone al centro la persona minorenni al fine di prevedere una possibile riabilitazione perseguita con vari strumenti all'interno del processo penale. Vengono promosse la rieducazione e la ri - socializzazione e, a tal fine, non va solo indagato il fatto - reato, ma vanno studiati anche tutti i contesti in cui il minore è inserito, le sue risorse (siano esse personali, familiari o ambientali) al fine di attivare tutti gli strumenti non solo per l'accertamento della responsabilità, ma per il recupero del minore stesso.

A questo scopo, vengono attivati percorsi para - processuali ed endo - processuali che sono tipici solo del processo penale minorile.

Uno strumento fondamentale e di grande innovazione viene ravvisato nella mediazione penale.

Sotto il profilo semantico, la mediazione costituisce un processo teso al raggiungimento di un'evoluzione positiva della situazione conflittuale attraverso l'apertura di canali di comunicazione che erano bloccati o inesistenti. Sotto il profilo ontologico, invece, la mediazione costituisce un canale attraverso cui una terza persona non coinvolta nella relazione media tra due parti e permette loro di confrontare i rispettivi punti di vista al fine di cercare una soluzione condivisa.

Dal punto di vista penale, che in questo capitolo verrà trattato, il paradigma della mediazione è basato sulla negoziazione piuttosto che su un modello di giustizia di tipo punitivo – afflittivo.

La mediazione penale, dal punto di vista culturale, si colloca al centro di alcuni fattori: da una parte la crisi della socializzazione che sta caratterizzando gli ultimi anni, in cui le persone, e soprattutto i giovani, incontrano grosse difficoltà nel confronto e nel dirimere i conflitti, e dall'altra una progressiva svalutazione del ruolo di vittima che, negli ultimi decenni, ha subito un progressivo, anche se irregolare, declino, registrando quindi una svalutazione.

La mediazione quindi si propone di esaminare la questione del fatto illecito da un punto di vista costruttivo, esaltando il dialogo e la comprensione dell'accaduto e del punto di vista dell'altro, e dando voce alla vittima che, in tal modo, non vedrà sminuita la sua posizione, utilizzando, in altre parole, questo strumento come "*stabilizzatore sociale*" (Paliero, 1999).

Ciò che è fondamentale sottolineare, però, è che la mediazione quale strumento della giustizia riparativa non è idonea al soddisfacimento di qualunque tipo di conflitto. E' uno strumento alternativo che non ha la presunzione di sostituirsi

alla giustizia tradizionale e men che meno può farlo per qualunque tipo di reato (nel prossimo capitolo verranno illustrati i reati per i quali maggiormente si è usato questo canale per la risoluzione del conflitto a seguito di un reato).

Nei primi anni della sperimentazione i progetti che venivano intrapresi erano in linea di massima focalizzati su reati contro la proprietà, sulle lesioni personali non gravi e su reati di danneggiamento. Negli ultimi anni invece il campo d'azione è stato esteso, giungendo a percorsi di mediazione che riguardano anche reati di maggiore gravità, fino ad arrivare a tentati omicidi e lesioni personali aggravate.

La mediazione penale poggia su tre elementi fondamentali: il primo è la presenza di un conflitto irrisolto tra due o più parti, il secondo è l'autonomia decisionale (anche del presentarsi o meno alla mediazione stessa) di tutte le parti coinvolte, e l'ultimo è la presenza del mediatore, che costituisce una presenza imparziale e neutrale che funge da conduttore degli incontri ed esplicita i punti di vista che vengono presentati.

L'elemento di consensualità che caratterizza la mediazione non poggia tanto sulla spontanea reciprocità dell'incontro tra vittima e reo, quanto sullo stesso incontro svolto in un *setting* privo di qualsiasi forma di ricatto o pressione da una parte come dall'altra. Dunque, nel rispetto dell'autodeterminazione dei partecipanti a questo processo, il mediatore ha il compito di "usare" le motivazioni personali che spingono le parti ad essere presenti per cercare una soluzione soddisfacente per tutti.

Durante la mediazione il reato non viene letto come illecito da punire, ma viene analizzato nella sua forma relazionale: il reo viene messo prima di tutto in condizione di

comprendere le conseguenze materiali e morali di ciò che ha fatto, per poi giungere a lavorare su un piano di responsabilizzazione, mentre la vittima ha la possibilità di comprendere le motivazioni che hanno spinto il minore a commettere il fatto illecito.

I risultati positivi a cui si può giungere sono principalmente di due tipi: si può arrivare a una conciliazione o a una riparazione, intendendo con la prima un risultato morale, e con la seconda un risultato più materiale basato su un risarcimento monetario o tramite lavori di pubblica utilità a favore della vittima o dell'intera collettività. Bisogna sottolineare che i risultati possono essere raggiunti entrambi, ma spesso si può avere riparazione senza conciliazione e viceversa. Occorre che il mediatore valuti ciò che il reo è in grado di fare e quello che la vittima è in grado di accettare.

Per quanto riguarda specificatamente il processo penale minorile, appunto, uno degli obiettivi principali che ci si pone è, ove possibile, di evitare al ragazzo un processo formale. Ma le norme vigenti prevedono esplicitamente la possibilità per il giudice di sospendere il processo per favorire il tentativo di mediazione. Dunque, tale sospensione non può essere disposta antecedentemente alla prima udienza preliminare, precludendo così di evitare al minore un processo formale.

Per evitare tale difficoltà, si è iniziata a leggere la normativa in maniera più estensiva, cioè "interpretando" l'articolo 9 del DPR 448/88, vagliando la possibilità che il minore già in fase d'indagine voglia incontrarsi con la vittima. In altre parole, già durante le indagini svolte dalla procura, il pubblico ministero invia ai servizi sociali una richiesta di maggiori informazioni riguardo al minore e con tale richiesta viene presa in considerazione l'idea di attivare un processo di

mediazione, in modo tale da evitare al minore una fase processuale vera e propria.

Oltre a tale soluzione, però, non esistono ulteriori ipotesi per l'attuazione, in ambito minorile, di interventi di mediazione.

Come verrà meglio illustrato nei successivi paragrafi, lo stato attuale della normativa nazionale non sembra sufficiente a garantire un'omogeneità operativa sotto il profilo metodologico e professionale. A ciò consegue, inevitabilmente, la presenza sul territorio di strutture che operano in modo diversificato nelle varie regioni, apportando contributi diversi e non permettendo di sfruttare al meglio l'esperienza della mediazione in un contesto para - processuale.

Negli altri ordinamenti europei la mediazione si è dimostrata una risorsa fondamentale e largamente sperimentata e utilizzata, mentre il nostro ordinamento non la colloca con precisione all'interno del sistema giuridico. E' indubbio, infatti, che se si vuole dare alla mediazione una valenza peculiare, non si può prescindere dal regolamentarne le modalità di interazione con il sistema di giustizia penale formale.

Il rischio in tutto ciò è che la mediazione venga poi vista come un mero strumento della giustizia formale stessa, facendole perdere le fondamentali funzioni di socializzazione, rieducazione e riabilitazione che le sono proprie, snaturandone la natura stessa.

3.2 Primo rapporto sulla mediazione penale in Italia e in Veneto

Come chiarito nel paragrafo precedente, la mediazione consiste in uno strumento alternativo alla pena. E' però necessario selezionare con attenzione i casi e i contesti che meglio si prestano a questo tipo di intervento, rendendosi necessaria la condivisione non solo degli obiettivi da parte di tutti i soggetti coinvolti, ma anche il linguaggio e le finalità.


La giustizia riparativa si articola all'interno del territorio nazionale in modo frammentato e diversificato, essendo affidata in modo soggettivo ad ogni singola regione a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, che affida alle realtà locali la competenza in materia di servizi sociali. Dunque, a fronte di un'assenza regolativa nazionale sulla mediazione penale, le esperienze riscontrate vengono influenzate dalle sensibilità territoriali locali e dai legami degli uffici di mediazione con i servizi sociali dell' U.S.S.M. e le magistrature regionali.

Va inoltre sottolineato che molti casi di mediazione vengono trattati direttamente dal Servizio Sociale per la Giustizia Penale Minorile all'interno di un contesto di conciliazione che rientra nei progetti di Messa alla Prova, e che questi casi non vengono registrati nei processi mediativi.

Provando a definire il profilo dei ragazzi che sono stati coinvolti nei progetti di mediazione, si riscontra che il 92% è di nazionalità italiana, mentre il restante 8% (in crescita) rappresenta stranieri.


I grafici relativi ai dati nazionali sono elaborati sulla base di elementi raccolti nel 2010 e il campione in analisi riguarda un totale di 273 ragazzi inviati alla mediazione penale.

Grafico 3.1 - età anagrafica dell'imputato al compimento del reato



Sul totale di ragazzi inviati alla mediazione penale, risulta che 247 di loro sono cittadini italiani, mentre 13 sono di nazionalità straniera. Per i rimanenti tredici non è dato conoscere la cittadinanza.


Grafico 3.2 - coimputati implicati nei reati in analisi



Sul totale, emerge che 174 ragazzi hanno avuto dei coimputati nel reato commesso (art. 110 c.p.) di cui 37 maggiorenni e 131 minorenni. Circa i rimanenti 6 non è pervenuto se siano maggiorenni o minorenni.

90 imputati hanno commesso un reato individuale e per 9 di loro non è pervenuto se sia stato un reato in concorso o un reato individuale (n.p.)


Grafico 3.3 - vittime dei reati in analisi



Su un totale di 1833 vittime, possiamo riscontrare che 133 risultano essere maggiorenni, di cui 72 sono cittadini maschi italiani, 7 sono cittadini maschi stranieri, 46 sono donne italiane e 3 sono donne straniere. Le 92 vittime minorenni si distinguono per essere 52 minori maschi italiani e 4 stranieri, mentre le minori donne sono 29 cittadine italiane e 2 straniere.


Ci sono 54 dati non pervenuti riguardo all'età delle vittime e 13 dati non pervenuti riguardo al sesso delle stesse.

Grafico 3.4 - esiti delle mediazioni



Per quanto riguarda gli esiti negativi delle mediazioni penali, si riscontra che non ci sono esiti negativi causati dall'indisponibilità della vittima, né dall'indisponibilità del reo. Si nota che una buona percentuale di mediazioni è andata a buon fine, anche se un numero consistente di invii per art. 28 DPR 448/88 non ha avuto alcun riscontro (n.p.). Di risultati incerti ne viene registrato solamente uno, causato dal non ottenimento di una comunicazione efficace e di una condivisione di contenuti, nonostante la disponibilità all'incontro di entrambe le parti.

Grafico 3.5 - tipi di reato per i quali i ragazzi sono stati inviati alla mediazione e descrizione analitica secondo il Codice Penale



Verranno sotto precisate nella tabella riportata nella pagina successiva, le corrispettività tra l'articolo del codice penale e la sua descrizione.

Art. c.p.	n. min.	DESCRIZIONE
635	18	danneggiamento
697	4	detenzione di armi
595	9	diffamazione
660	8	disturbo delle persone
629	12	estorsione
624	49	furto
594	62	ingiurie
582	95	lesioni
612	42	minacce
660	11	molestie
575/589	2	omicidio colposo o volontario
581	13	percosse
628	37	rapina
336/337	16	resistenza o aggressione a p.u.
648	3	ricettazione
640	9	truffa
609	9	violenza sessuale
368	3	calunnia
676	2	rovina di edificio o altre costruzioni
588	1	rissa
606	3	sequestro di persona
altro	15	altri reati

Per quanto riguarda le attività di mediazione in ambito penale minorile sinora realizzate in Veneto, troviamo l'attività congiunta dell'Istituto Don Calabria e del Centro per la Giustizia Minorile del Veneto, resa operativa attraverso un

protocollo di intesa sottoscritto nell'anno 2005 e rinnovato poi negli anni successivi.

Tale protocollo prende in considerazione l'esperienza di Mediazione Penale in ambito minorile sviluppata da questo istituto anche in altre regioni, nonché l'esperienza dell'Attività di Mediazione dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia a seguito di precisi accordi con la Procura Minori di Venezia e con il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

La strutturazione generale del Servizio di mediazione si avvale di un Tavolo Istituzionale costituito da un rappresentante del Centro Giustizia Minorile di Venezia, un rappresentante dell'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni di Venezia, un rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Tutore del Veneto ed infine da un rappresentante dell'Istituto don Calabria. Il Tavolo Istituzionale svolge i compiti di coordinamento, valutazione e pubblicizzazione dell'attività.

Si avvale inoltre di un Gruppo di lavoro costituito da quindici mediatori rappresentati dall'Associazione a Promozione Sociale Delta. L'Istituto don Calabria, in collaborazione con l'associazione Delta, cura il coordinamento, il supporto tecnico nelle differenti fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione dei percorsi di mediazione.

Il Servizio di mediazione dal 2005 ad oggi ha promosso pratiche di mediazione in relazione a reati quali: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali, rapine e infine reati con l'aggravante razziale.


I minori coinvolti sono stati prevalentemente, ma non esclusivamente, di sesso maschile.

Il maggior numero di invii è avvenuto ai sensi degli artt. 9 del D.P.R. 448/88 e in misura minore all'interno dell'art. 28

del D.P.R. 448/88. E' importante notare quindi come l'apertura alla mediazione in questa regione si collochi prevalentemente nella fase delle indagini preliminari e comunque non oltre l'udienza preliminare. Nel caso dei reati procedibili a querela la mediazione ha condotto generalmente alla remissione accettata della stessa.


Verrà di seguito presentata una rielaborazione dei dati raccolti dall'ufficio U.S.S.M di Venezia nell'anno 2012.

Grafico 3.6 - età anagrafica dell'imputato al compimento del reato commesso nella regione Veneto




* i dati si riferiscono all'età di ogni singolo imputato nel momento in cui è stata inviata la richiesta di mediazione, e non al momento della commissione del reato.

Grafico 3.7 - residenza degli imputati




* residenza anagrafica di ogni imputato nel momento della commissione del reato.

Grafico 3.8 - coimputati implicati nei reati in analisi




* analisi dei coimputati per un singolo reato, senza distinzione tra maggiorenni, minorenni e infra - quattordicenni. E' da segnalare che non risulta alcun maggiorenne coimputato nei reati indicati.

Grafico 3.9 - vittime dei reati in analisi



* alcuni dati relativi all'età, relativi al sesso o ad entrambi, non sono reperibili all'interno del fascicolo (NP). I dati delle vittime sono stati conteggiati una sola volta nel caso in cui si tratti di reato che vedeva coinvolti più imputati presenti nei dati di mediazione.

Grafico 3.10 - esiti delle mediazioni attuate dall'Istituto Don Calabria




La mediazione risulta essere positiva quando vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti sono giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, a un riconoscimento reciproco e a un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente a una riappacificazione) e quando vi è la chiara percezione di un cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione corredata da una riparazione simbolica e/o materiale; negativa quando i criteri poc'anzi descritti non vengono realizzati; non effettuata quando non vi è stata la disponibilità da parte di una delle parti ad intraprendere il percorso di mediazione.

Su un totale di 74 casi, è pervenuto un riscontro della mediazione mediante invio a Questo Ufficio degli esiti di 42 casi. Di questi, 26 hanno avuto un esito positivo (o parzialmente positivo) mentre 16 casi hanno avuto esito negativo. Va chiarito che, all'interno degli esiti positivi, si riconoscono anche alcuni esiti parziali (sei casi). La parzialità può essere dovuta, per esempio, a un'indisponibilità postuma da parte dei genitori degli imputati (due casi), oppure a una mediazione andata a buon fine solamente con una delle vittime (un caso).

I casi di esito positivo con riparazione risultano essere sei e i dati vengono così illustrati dal grafico riportato nella pagina successiva.

Grafico 3.11 - esiti positivi



Gli esiti negativi (16 casi) risultano principalmente da un'indisponibilità da parte della vittima a partecipare alla mediazione (10 casi) e nessun caso risulta aver avuto esito negativo a causa di un comportamento non collaborativo dell'imputato. Sei casi risultano avere altra causa, come ad esempio l'impossibilità di contattare o l'imputato o la vittima, o l'ostilità dei genitori della vittima, nel caso questa sia minorenne.

Grafico 3.12 - esiti negativi





Grafico 3.13 - tipi di reato per i quali i ragazzi sono stati inviati alla mediazione presso l'Istituto Don Calabria e descrizione analitica secondo il Codice Penale



Nella pagina successiva verranno esplicitati il numero di minori coinvolti e le descrizioni dei reati rispetto agli articoli del Codice Penale.

Art. c.p.	n. min.	DESCRIZIONE
612	9	minaccia
612 BIS	3	atti persecutori
594	16	ingiuria
595	4	diffamazione
582	30	lesioni personali
582, 585	4	lesioni personali con aggravanti
610	3	violenza privata
628	4	rapina
581	1	percosse
341	1	oltraggio a pubblico ufficiale
648	2	ricettazione
624	1	furto
649	1	reati patrimoniali a danno di congiunti.
D L.vo 231/07	1	riciclaggio dei proventi di attività criminose
494	1	sostituzione di persona
609 BIS	3	violenza sessuale
609bis, 609ter	1	violenza sessuale aggravata
633	4	invasione di terreni o edifici
635	9	danneggiamento
628, 56	3	tentata rapina
660	5	molestie
629	1	estorsione

Nella tabella riportata vengono indicati i tipi di reati commessi dai ragazzi entrati nel programma di mediazione, il numero e la descrizione dello stesso reato. Come si evince da tali dati, i reati contro la persona sono i più numerosi, mentre i reati contro le cose o contro il patrimonio risultano essere

meno frequenti all'interno dei percorsi di mediazione, per la natura stessa del reato, spesso incompatibile con un percorso di mediazione penale.

3.3 Il quadro normativo in Europa e in Italia

La sperimentazione della mediazione penale è stata avviata in Italia, così come è avvenuto anche per altri Paesi Europei, partendo da un quadro di quasi totale assenza normativa.

Per arginare il pericolo del soggettivismo in materia di giustizia riparativa, però, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite hanno formulato delle linee guida allo scopo di delineare prassi comuni per tutte le Nazioni coinvolte.

Alcuni principi fondamentali in materia sono stati delineati dalla Raccomandazione n. 19 del 1999 del Consiglio d'Europa e dalle Regole Minime delle Nazioni Unite, approvate con la Risoluzione n.12/2002.

Tali fonti sovranazionali hanno ispirato i contesti normativi nazionali, che non mancano di sottolineare l'importanza del carattere di volontarietà che deve connotare le pratiche di mediazione. L'adesione a questi programmi deve infatti avvenire in contesti privi di coercizione per tutte le parti coinvolte: il contrario costituirebbe una chiara violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, che sancisce il diritto al giusto processo. In altre parole, la mediazione costituisce un canale alternativo della giustizia formale, perseguendo il quale l'imputato e la parte offesa rinunciano all'iter processuale o modificano lo stesso, effetti che sono legittimati solamente laddove ci sia una libera accettazione del soggetto che li debba subire.

Un'altra caratteristica richiamata dalle Carte internazionali è la confidenzialità delle informazioni e la garanzia della riservatezza. Principi, questi, cui si deroga solamente in base all'art. 30 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa che sancisce l'obbligo di segnalazione "*alle autorità competenti o alle persone interessate di ogni informazione relativa alla imminenza di un grave illecito di cui il mediatore può venire a conoscenza*".

Anche per quanto riguarda l'operato del mediatore, il Consiglio d'Europa sancisce alcuni principi: agli operatori del settore non sono richieste particolari qualifiche. Essi possono essere reperiti in qualunque ambito sociale (art. 22 della Raccomandazione n.19 del Consiglio d'Europa e art. 17 dei *Basic Principles* delle Nazioni Unite), ma è fondamentale che venga intrapreso un percorso di formazione professionale e un tirocinio "*volto a favorire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione di un conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e con gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparativa*" (art. 24 della Raccomandazione n.19 del Consiglio d'Europa e art. 20 dei *Basic Principles* delle Nazioni Unite).

Oltre a questo vengono anche indicati alcuni principi deontologici, quali l'imparzialità, l'indipendenza di giudizio e la posizione di equidistanza che l'operatore deve mantenere tra e con le parti coinvolte. A tal fine viene indicato come migliore soluzione il lavoro di équipe con altri professionisti al fine di garantire tali principi di neutralità e per una maggiore completezza del servizio. In Italia il lavoro di équipe in tal senso non è ancora stato preso in considerazione.

Compiendo un rapidissimo excursus storico della visione nazionale rispetto al processo minorile, si notano tre diverse fasi: la prima è costituita dalla prevalente ottica dei primi quarant'anni del secolo, secondo cui un minore che commette reato penale va controllato e corretto secondo norme che prevedono una punitività; a partire dagli anni del Boom Economico inizia invece a formarsi l'idea di recupero attraverso la rieducazione e gli interventi sul contesto sociale del minore. Tale convinzione è andata rafforzandosi fino alla seconda metà degli anni Settanta in cui oltre al principio di giustizia riparativa si è affermata anche l'idea della minima offensività del processo. In Italia l'espressione di questi principi si è affermata con il DPR 448/88.

Bisogna chiarire però che, se un quadro generale è presente, nel nostro ordinamento manca una cornice normativa specifica della mediazione penale. Per alcuni questa mancanza costituisce una garanzia di un minor vincolo che rischierebbe di compromettere la buona riuscita della mediazione stessa, mentre per altri rappresenta un rischio che tende a non assicurare l'omogeneità degli interventi.

Allo stato attuale, i processi mediativi poggiano su alcuni articoli precisi: il primo è l'art. 9 DPR 448/88 che affida al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari la possibilità di reperire informazioni sul minore e sul suo contesto sociale e ambientale, incaricando di questo i servizi sociali; l'art. 12 DPR 448/88 che prevede per il minore stesso la possibilità di avvalersi dei Servizi Sociali, indicati anche nell'art. 6 dello stesso decreto (*"In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali"*); l'art. 27 del DPR

448/88, che prevede la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a seguito, nel caso in analisi, della buona riuscita della mediazione; l'art. 28 DPR 448/88, che prescrive la sospensione del processo per messa alla prova (MAP) attraverso programmi, elaborati dai Servizi Sociali, di reinserimento sociale, riparazione del danno e/o iniziative di conciliazione con le vittime (al comma 2 del medesimo articolo si legge: *“Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato”*).

Anche il codice di procedura penale (c.p.p.) prevede all'articolo 564 uno spazio per l'attuazione della mediazione penale ad opera del pubblico ministero, ma tale articolo è stato abrogato nel 1999 e sostituito dall'art. 555 c.p.p. il quale prevede che il tentativo di conciliazione sia fatto dal giudice dell'udienza di comparizione.

Esistono tuttavia due proposte di legge non ancora approvate riguardo a questo argomento: la prima è il d.d.l. 1485/C che, allineandosi con la visione europea attuata da Francia e Austria, propone che la conciliazione sia tra le competenze facoltative del magistrato minorile, al fine di far cessare il pregiudizio nei confronti della vittima e di favorire un recupero sociale del minore. La mediazione sarebbe obbligatoria per i reati più gravi e, nel caso abbia esito positivo, si ricorrerebbe all'art. 27 DPR 448/88 con una sentenza di non luogo a procedere (NLP) o a una sospensione del processo per

MAP, indicata dall'art. 28 dello stesso decreto, al fine di favorire un totale reinserimento del minore autore di reati molto gravi quali violenza sessuale (art. 609 c.p.), furto aggravato (art. 624, 625 c.p.), spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990), ecc...

Si propone inoltre che presso ogni Tribunale Minorenni sia istituito un ente di mediazione formato da operatori sociali provenienti dal territorio, dai dipartimenti di Giustizia e dal privato sociale.

La seconda proposta è il d.d.l. 2705/C che si differenzia dalla precedente sulla base di alcuni punti fondamentali: il primo è che la mediazione non dovrebbe essere affidata a servizi interni al tribunale ma ad enti esterni alla giustizia ma con essa convenzionati. Poi la mediazione dovrebbe rientrare, secondo questa proposta di legge, nell'art. 9 DPR 448/88 e dunque affiderebbe al pubblico ministero, e quindi alla procura e non al tribunale, l'attivazione della mediazione. La mediazione esulerebbe dal processo vero e proprio per inserirsi in una fase preliminare dello stesso. Infine tale processo mediativo verrebbe perseguito al fine dell'art. 28 DPR 448/88 e cioè il processo di MAP conferendo alla messa alla prova un ruolo centrale della giustizia riparativa.

Attualmente, nell'ordinamento italiano, si distinguono due tipi di mediazione, entrambi legittimi: la mediazione processuale e quella extraprocessuale a seconda che si collochi o meno nel processo penale vero e proprio. Come delineato precedentemente, appartengono alla fase extraprocessuale le mediazioni che vengono attivate secondo l'art. 9 DPR 448/88 cioè in fase di indagini preliminari attivate dalla procura, ma sostanzialmente i suoi esiti non hanno una valenza vincolante per le sentenze del processo. In questo caso l'incontro tra reo e

vittima avviene in modo strettamente confidenziale e volontario e la mediazione potrebbe assumere una valenza di “consultazione di esperti” senza alcuna formalità. Mancando quindi una esplicita valenza degli esiti, si deve tener presente che l’articolo 112 della Costituzione sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale e che il pubblico ministero non possa esonerarsi dal procedere nei confronti del soggetto. Gli esiti potrebbero essere tenuti in considerazione dal GIP (Giudice per le indagini preliminari) per una sentenza favorevole all’imputato.

Minor spazio sembra avere la mediazione nella fase dell’esecuzione di misure cautelari, in quanto in tale ambito potrebbero essere previste delle attività riparative di tipo sociale o rivolte alla vittima, ma si sarebbe in mancanza di una precisa volontarietà dell’azione di conciliazione, in quanto tale prescrizione è imposta dal Tribunale e questa mancanza stride con il concetto stesso di mediazione che vede come punto cardine proprio la libertà di scelta dell’attività mediativa.

Come accennato precedentemente, all’interno dell’art. 28 DPR 448/88 che prescrive l’istituto della messa alla prova, viene menzionata esplicitamente la possibilità di conciliazione. La norma ne prevede di due tipi: l’attività di mediazione con la vittima e l’attività riparativa del danno a favore della comunità o della vittima stessa. Il suddetto articolo colloca la mediazione stessa all’interno del processo penale.

SECONDA PARTE

CAPITOLO QUARTO: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Mediazione: progetti e mediatori

L'articolo 27 della Costituzione italiana recita: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

Quando si parla di un reato commesso, se ne parla come di qualcosa che è accaduto e che non può essere cancellato. In altre parole, per esprimersi come farebbe il senso comune, “non si può disfare il già fatto”. Partendo dal presupposto della veridicità di tale affermazione, è anche necessario constatare che, nonostante il fatto illecito sia stato commesso, le vite sia degli offensori che degli offesi vanno avanti. Ed è proprio in questo procedere che si dà la possibilità di agire e produrre un cambiamento positivo per i detenuti.

La tesi che mi propongo di sostenere descrive le modalità attraverso cui si può giungere ad un cambiamento positivo dei detenuti minorenni stranieri attraverso vari strumenti di mediazione, quali ad esempio i progetti interni all'Istituto Penale Minorile di Treviso, i processi di mediazione culturale e penale.

Servono alcune premesse per chiarire meglio la situazione.

Per raggiungere un nuovo livello di consapevolezza nel detenuto, serve in anzi tutto interrompere l'automatismo di “ciò che è stato, è stato”. E' necessario un passaggio dal concetto di colpevolizzazione ad un concetto più ampio di responsabilizzazione.

Tale fine si raggiunge solo attraverso il confronto con l'altro, ed è qui che si colloca la mediazione: il concetto di conciliazione trova il suo senso nella restituzione, da parte della vittima, della capacità di agire dell'offensore per correggere gli errori passati e per trovare il coraggio di affrontare un cambiamento.

L'assunzione di responsabilità inizia nel momento stesso in cui il ragazzo si trova a diretto contatto con l'offeso e passa da una visione astratta del danno alla concretezza del confronto con i sentimenti e le emozioni di quest'ultima. Si trova a dover dare una risposta alla domanda "perché lo hai fatto a me?". In questo momento il danno arrecato passa dall'essere come oggetto una persona astratta e talvolta sconosciuta, all'essere come oggetto un soggetto dotato di personalità ed emozioni con le quali il reo deve confrontarsi e scontrarsi.

E' in questo contesto che, come ci spiega Laura Boella durante il suo intervento al convegno sulla Giustizia Riparativa tenutosi nel dicembre 2013 a Treviso, si collocano i concetti di "perdonare" e di "perdonarsi". Perdonare significa, spiega la filosofa, credere nell'umanità della persona che ha commesso il fatto illecito, a prescindere dal gesto che ha compiuto. Perdonarsi è probabilmente il passaggio più difficile perché implica un forte desiderio di cambiamento, abbandonando il concetto di colpa e dei sensi di colpa. Ed è proprio per questo che perdonare se stessi non può essere un percorso solitario, ma richiede di rimanere in relazione con l'altra persona.

Il riconoscimento dell'umanità dell'altro porta ad un successivo riconoscimento anche della sua dignità e della conseguente necessità che questi sconti la sua pena secondo un sistema umanamente dignitoso.

Per i detenuti, un sistema di inflizione della pena non aumenta la sicurezza che la società richiede allo stato, ma, al contrario, la diminuisce. In altre parole, questo sistema danneggia e non protegge.

L'Istituto Penale Minorile è una struttura nella quale la persona viene rinchiusa e assoggettata obbligatoriamente a delle regole. Manca dunque la libertà di scelta da parte del minore stesso di un comportamento lecito e corretto: il detenuto si comporta bene perché non ha altra scelta. A queste condizioni, una volta scontata la pena, il ragazzo non ha imparato a fare delle scelte consapevoli, decidendo liberamente di agire in modo positivo e giusto.

Il recupero di questi minori detenuti non può passare attraverso la punizione: chi viene punito impara ad obbedire in modo tacito alle imposizioni e non sviluppa un senso di consapevolezza e responsabilizzazione che invece sono necessari e fondamentali al corretto reinserimento nella società. Chi non impara a compiere delle scelte corrette ma in modo libero, una volta reinserito nella comunità, non sarà in grado di sviluppare un agire positivo e, quasi sempre, rischierà di incorrere nelle recidive.

Il carcere è sostanzialmente una comunità di transizione che coinvolge il prima, il durante ed il dopo. Se viene meno il nesso tra queste fasi, non si crea alcun tipo di riparazione.

I progetti che vengono realizzati all'interno dell'IPM di Treviso hanno come fine ultimo la mediazione tra l'interno e l'esterno del carcere, tra il durante ed il dopo.

Uno dei progetti che da dieci anni opera all'interno dell'Istituto è il progetto "Bottega Grafica". La Bottega grafica è un laboratorio dove si realizzano loghi, brochure, locandine e altro materiale grafico. I committenti esterni che hanno

interagito con questo laboratorio sono ad oggi più di cinquanta e sono stati in grado di realizzare circa trecento diversi progetti.

Christine Gaiotti, formatrice Engim, responsabile del progetto Bottega Grafica, così ci descrive quest'esperienza:

“Questo progetto è nato all'incirca dieci anni fa all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Treviso. Insegniamo ai ragazzi a usare il computer e programmi di grafica multimediale di base durante la mattina, mentre nel pomeriggio si avvia il progetto vero e proprio, dove i ragazzi (attualmente cinque) lavorano su progetti grafici.

Questa attività si basa su tre punti cardine: imparare, apprezzare ciò che si è imparato, cioè saper riconoscere che si hanno delle capacità, e contribuire ad un progetto più grande, che non si limita all'operato all'interno dell'istituto, ma comporta la creazione di legami con il mondo esterno che potrebbero proseguire una volta terminata l'esecuzione della pena.

La nostra peculiarità è il lavoro con le associazioni di volontariato. E' questo il valore aggiunto che diamo a questo laboratorio, proprio perché i committenti appartenenti al mondo del volontariato, trasmettono ai ragazzi quei valori, quella filosofia, quel pensiero che a loro manca perché vengono da realtà a volte tragiche e sicuramente problematiche e non conoscono il valore del dono, della solidarietà e del “fare gratuitamente”.

Prima dell'elaborazione dei progetti, ai ragazzi si cerca di far capire il valore morale di quello che stanno facendo, lo scopo della commissione, i destinatari e, soprattutto, di far conoscere il committente in modo da creare delle reti di rapporti tra i ragazzi e le associazioni (che possono appartenere tanto al mondo dei servizi pubblici quanto a quello del privato).

La conoscenza dell'associazione o dell'ente che ha commissionato il lavoro implica soprattutto una conoscenza delle finalità, degli obiettivi, dei valori fondanti e dei principi morali e sociali sui quali gli stessi si basano. In tal modo si sviluppa una contaminazione che porta i minori a frequentare, seppur in maniera indiretta, altre realtà e altri aspetti della società che difficilmente prima della detenzione conoscevano.

Lo scambio avviene anche nell'altro senso però, dall'interno all'esterno, facendo in modo che gli enti partecipino con le loro commissioni al progetto educativo dei minori detenuti.

La particolarità non è solo il progetto in sé e le reti che si sviluppano con le associazioni, ma anche la contaminazione diretta con i volontari. Legami che continuano anche fuori dall'Istituto Penale, quando alcuni dei nostri detenuti vengono reinseriti nel territorio e continuano a frequentare questi ragazzi conosciuti durante i laboratori.

Il progetto Bottega Grafica si inserisce nel progetto educativo dell'IPM, portando un'importante contributo ai fini della socializzazione, della formazione, della professionalizzazione e del rispetto delle regole e degli impegni assunti.

Ai ragazzi viene richiesta professionalità nella produzione, puntualità nelle consegne e competitività nel mercato esterno.

Solo per alcuni ragazzi è previsto un compenso per il lavoro svolto (tramite le cosiddette "borse lavoro") e il valore educativo aggiunto sta nel fatto che nella quasi totalità dei casi, i detenuti continuano a lavorare per questo progetto anche quando il compenso viene a mancare. (...) Le commissioni dei lavori possono anche essere seguite dall'esterno del carcere, grazie a permessi premio e permessi lavoro che permettono ai

ragazzi di uscire, anche se per un tempo a volte molto limitato, dal carcere.

Il coinvolgimento di enti esterni ed Istituzioni nel percorso educativo (o meglio, rieducativo) dei minori dell'IPM è risultato essere una strategia efficace che deve essere sostenuta anche in futuro.

Attualmente, al progetto lavorano venti ragazzi, ma, nel corso del tempo, ha visto coinvolti circa settanta ragazzi, con l'assegnazione di quindici attestati di competenza, la realizzazione di seicento progetti e la collaborazione con più di centosettanta tra enti ed associazioni.

Un nostro importante collaboratore è il mondo del volontariato che costituisce il più importante ponte tra il mondo interno ed il mondo esterno al carcere. I volontari svolgono in questo senso un ruolo importantissimo di mediazione, portando all'interno del carcere "un po' di mondo esterno" e viceversa.

La contaminazione (sia dall'interno all'esterno, ma anche e soprattutto dall'esterno all'interno) con delle cosiddette buone prassi, genera a sua volta buone prassi. In altre parole questi progetti, mediano al fine che le buone prassi esterne influiscano su pensieri dei detenuti dell'IPM, generando azioni positive." (intervista a Christine Gaiotti, 4 dicembre 2013).

E' fondamentale comprendere che anche un minore che ha commesso un fatto illecito – a prescindere da quale reato – può cercare di porvi rimedio attraverso quelle che, per dirla con parole dei detenuti stessi, sono "azioni che fanno stare bene".

A tal proposito, verrà di seguito riportata la lettera di testimonianza dei detenuti dell'IPM di Treviso, riguardo al progetto Bottega Grafica:

“Vogliamo dirvi tante cose, ma per prima cosa vogliamo ringraziarvi per questa esperienza che ci avete dato modo di vivere.

Vi abbiamo dato il nostro tempo e voi ci avete fatto imparare, ci avete dato la possibilità di capire tante cose, oggi anche noi possiamo dire che c'è una società intorno a noi che lavora e aiuta chi cerca aiuto, lo sappiamo perché noi in prima persona abbiamo dato tanto del nostro tempo alle associazioni di volontariato progettando loghi, immagini, volantini, biglietti da visita e per questi lavori abbiamo avuto maggior soddisfazione e ricevuto un'infinita carica di ottimismo, possiamo dire che anche noi siamo stati utili alla società. Abbiamo sempre guardato con diffidenza questo sistema, perché non sapevamo e come si sa l'ignoranza uccide, ma voi ci avete dato l'opportunità di rinascere con questo progetto, abbiamo appreso un lavoro che ci dà soddisfazione e perché no anche un buon guadagno all'esterno, grazie al vostro interessamento e alla vostra volontà nel recuperarci e non nel condannarci, sappiamo usare il computer nel modo giusto.

Chi di noi avrebbe mai pensato che la pubblicità fosse tanto complicata, eravamo abituati a vedere i lavori finiti e a giudicarli, ma ora che abbiamo vissuto questa esperienza sappiamo quanto sia complicato arrivare al prodotto finale, quanti errori si commettono lungo il cammino per costruire anche un solo piccolo progetto comunicativo. Come abbiamo vissuto questa esperienza vi starete chiedendo... noi l'abbiamo presa molto seriamente e come un'occasione unica. Mettendoci in discussione dando il massimo di noi, sbagliando, rifacendo mille volte progetti che sembravano semplici, ma non ci siamo mai arresi.

Abbiamo preso un impegno e lo abbiamo portato in fondo fino alla fine, con l'unica amarezza di non sapere se continueremo, se ancora avremo la vostra fiducia. Da questo lavoro abbiamo appreso un mestiere che ci ha fatto gustare, anche se piccolo, il valore di un guadagno onesto e di sacrificio, di quel lavoro di cui mai ne abbiamo fatto parte. Abbiamo imparato ad ascoltare, per poi agire così da soddisfare tutte le commissioni che ci sono state affidate, scusateci se in qualche cosa abbiamo sbagliato, ma era la prima volta anche per noi. Noi ora speriamo che accada l'impossibile, speriamo che tutto questo continui, che continuate a credere in noi, che continuate a spendere tempo ed energie su di noi, affinché possiamo acquisire professionalità spendibile anche fuori dalle mura, che così ci consenta di vivere degnamente e ci dia soddisfazioni.”(lettera dei detenuti presso l'IPM di Treviso, 2011)

Nel corso degli anni, l'Istituto Penale Minorile ha realizzato diversi progetti, laboratori ed altre attività di tipo educativo, al fine di condurre i ragazzi detenuti verso un percorso di riflessione e cambiamento positivo.

I lavori socialmente utili che vengo proposti all'interno del carcere hanno la finalità di accompagnare i minori verso un graduale stato di empatia nei confronti non solo delle vittime dei loro reati, ma della società tutta.

La Bottega Grafica non è l'unico progetto attivo in questo momento. La scuola è presente all'interno dell'Istituto in ogni ordine e grado, in modo da fornire una preparazione scolastica e professionalizzante a ogni detenuto, qualsiasi grado di istruzione egli abbia (la formazione professionale è attualmente attuabile e attuata grazie ai finanziamenti di vari enti, quali l'ULSS 9 di Treviso, il Comune di Treviso, i Centri per il volontariato, ecc... in quanto, da alcuni anni, la Regione Veneto

non sovvenziona più questa attività); il progetto “Un Pallone di Speranza” che organizza competizioni sportive e calcistiche, grazie al contributo della Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio), la quale fornisce arbitri e allenatori a titolo volontario e gratuito; il laboratorio di video teatro che opera all’interno dell’IPM da circa dodici anni e prevede la partecipazione di alcuni ragazzi detenuti in collaborazione con un gruppo di studenti – volontari, con i quali realizzano scenografie e recite che verranno poi registrate e divulgate (garantendo l’anonimato dei ragazzi detenuti).

Un altro progetto importantissimo che viene realizzato da circa tredici anni è “Voci da Dentro, Voci da Fuori” che si sostanzia nell’“incontro faccia a faccia tra mondi di vita differenti”, permettendo lo scambio di pensieri e riflessioni intorno a tematiche comuni, e consente ai ragazzi coinvolti, sia detenuti che volontari, di lavorare su aspetti importanti del vivere condiviso e in società, contribuendo a promuovere il senso di cittadinanza attiva che si esplica anche attraverso l’educazione alla legalità.

Il progetto è a numero chiuso e vede coinvolti i ragazzi detenuti dell’IPM e sei gruppi di studenti provenienti da Istituti superiori della provincia di Treviso. All’interno della tematica che si decise di trattare, studenti e ragazzi detenuti si confrontano sulle proprie esperienze quotidiane di inclusione ed esclusione all’interno delle loro reti, siano esse amicali, familiari, ambientali, ecc. All’inizio si invitano i ragazzi a una riflessione su un livello più personale ed emotivo, e solo successivamente si cerca di costruire un approfondimento culturale.

Il lavoro svolto da docenti e ragazzi all’interno dell’Istituto costituisce un percorso costante durante tutto il

periodo di detenzione, nel corso del quale essi approfondiscono tutte le tematiche dell'annualità. Al contrario, il lavoro nelle classi viene svolto una classe alla volta, la quale lavora sulla singola tematica scelta, per un periodo di circa un mese. Ciascuna classe aderente è chiamata ad ideare e produrre anche uno spot video atto a promuovere la cultura dell'inclusione sociale, al fine di attuare una campagna di sensibilizzazione a livello provinciale, che si esplicita nel progetto "Diamoci dentro" dell'associazione "Possibili Alternative".

Lo spazio di confronto che docenti ed educatori cercano di instaurare tra i ragazzi ha lo scopo di produrre riflessioni scritte, narrate, testi, storie, elaborazioni grafiche, pittoriche, video e audio.

Un'altra attività centrale è la mediazione culturale, che ha lo scopo di offrire un contesto di significato sia ai ragazzi stranieri, sia agli operatori che con essi lavorano.

Il tema della giustizia riparativa consente di riflettere su una possibile risposta al reato che coinvolge il reo e, in modo diretto o indiretto, la comunità e la vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti del fatto illecito e nell'impegno per la riparazione alle conseguenze di questo.

L'Istituto Penale di Treviso è l'unico istituto presente in tutto il Triveneto (attualmente in Italia sono presenti diciannove IPM), si occupa dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari e ad oggi ha ospitato circa sessanta ragazzi maschi, italiani e stranieri. I reati commessi da questi minori sono principalmente legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

All'interno di questi istituti, i ragazzi detenuti hanno una fascia d'età legata all'imputabilità (minimo quattordici anni,

massimo diciotto), ma vengono ospitati anche ragazzi maggiorenni fino al ventunesimo anno di età, se il reato è stato commesso quando erano minorenni. Al compimento del ventunesimo anno, il ragazzo termina di scontare la propria pena all'interno del carcere per adulti.

Maria Catalano, coordinatrice dell'area pedagogica dell'IPM di Treviso, così spiega le attività di laboratorio interne al carcere, durante un'intervista televisiva:

“(...) ai laboratori partecipano persone esterne (...). Questo per far sì che l'istituto non sia isolato (...).

E' un doppio lavoro educativo: i detenuti lavorano con i ragazzi esterni e questo è positivo per i nostri detenuti per continuare a mantenere un rapporto con il mondo esterno, ma anche per ragazzi che vengono da fuori è un'esperienza positiva, in quanto conoscono una realtà – quella del carcere minorile – che altrimenti rimarrebbe sconosciuta (...).

La grande potenzialità di questi progetti sta nel superare la cinta esterna che divide questo posto dal resto della città.” (intervista a Maria Catalano, settembre 2012).

Un'altra strada perseguibile al fine di un corretto reinserimento sociale è la mediazione penale. Questo strumento, che è ben conosciuto nel resto d'Europa e non solo, è regolarmente applicato in Paesi come l'Austria o l'Irlanda, sta prendendo piede in Italia, ma non è ancora giunto ad essere pratica consueta.

In Veneto la mediazione penale non è a carico del Tribunale per i Minorenni di Venezia, ma è appaltata ad un Ente esterno, che con il Tribunale collabora da anni: l'Istituto Don Calabria, con sede a Verona.

Si tratta di un centro che non si occupa solo di problemi sociali, ma svolge anche funzioni educative, sanitarie e

sportive, quali attività di riabilitazione, formazione e riqualificazione professionale e promozione e integrazione sociale attraverso quattro aree distinte tra loro ma in grado di agire in modo integrato. Esse sono: area riabilitativa per interventi terapeutici e terapie riabilitative e servizi assistenziali per persone con gravi esiti di trauma cranico e cerebrolesioni acquisite; area formativa per attività educative e di crescita scolastico - professionale, orientamento, formazione professionale dei giovani, formazione per adulti occupati o inoccupati, mediazione al lavoro ed inserimenti lavorativi; area sociale per persone disabili adulte al termine della fase terapeutico - riabilitativa e attività educativo - occupazionali volte a promuovere l'autonomia personale e l'espressione delle singole potenzialità, soprattutto rivolgendosi all'utenza minorile; servizi di sollievo e strutture di accoglienza e di ospitalità per piccoli nuclei di adulti disabili; area sportiva per attività sportive e ricreative rivolte agli utenti del Centro e al territorio.

L'Istituto Don Calabria, poi, si articola in diverse comunità, una delle quali si occupa quasi esclusivamente del disagio minorile: la Comunità San Benedetto. Essa nasce nel 1974 e la sua sede principale, a Verona, gestisce centri diurni e residenziali e svolge interventi educativi nel campo della riabilitazione di minori che sono entrati nel circuito penale, giovani disabili e immigrati. Negli ultimi anni (approssimativamente dal 2005) ha istituito un ufficio dedicato ai progetti nazionali ed internazionali riguardanti la giustizia minorile, i minori stranieri, la giustizia riparativa e soprattutto la mediazione penale.

In una breve intervista, Silvio Masin, pedagista e mediatore penale, coordinatore dei servizi di mediazione nelle

regioni di Veneto e Sicilia, ci racconta la sua esperienza di mediatore ed esplicita la sua idea di mediazione penale all'interno del circuito della giustizia riparativa.

Lei ha mai svolto attività di mediazione con i detenuti minorenni?

“Ho svolto attività di mediazione con i detenuti. Noi, come Don Calabria, abbiamo sostenuto un progetto in Sicilia dove abbiamo fatto interventi all'interno delle carceri, sia di Palermo che di Caltanissetta, sul tema della vittima ed in particolare come sensibilizzazione del reo nei confronti di questa. Da lì, alcuni detenuti hanno fatto richiesta esplicita di avere un incontro con la parte offesa e quindi di attuare un percorso di mediazione. E' chiaro che organizzare all'interno del carcere una mediazione penale è difficilissimo perché ci sono delle barriere burocratiche e logistiche: non puoi far entrare nessuno e bisogna far uscire all'esterno dell'istituto il ragazzo, quindi serve il permesso del magistrato di sorveglianza, il quale creda nel percorso che sta facendo il detenuto, per farlo uscire e farlo incontrare con la vittima fuori dal contesto del carcere. (...)

Con i detenuti la mediazione è stata organizzata per reati contro la persona: ad esempio, è capitato che ci fosse un tentato omicidio e una rapina. Bisogna chiarire però che non tutti i reati sono mediabili. Partiamo da questo concetto di fondo. La maggior parte di questi, poi, potrebbero essere mediati solo se c'è una disponibilità certa da parte delle vittime. (...) Abbiamo provato a mediare una violenza sessuale agita però non c'è stato nessun esito, perché serve un percorso di sostegno della parte che ha subito per arrivare a fare un incontro. In altre parole, non ha

funzionato per indisponibilità della vittima e perché c'è scarsa preparazione degli operatori sul versante del sostegno e accompagnamento della vittima in tutto il percorso. (...)

Bisogna inoltre chiarire che la mediazione “non è la panacea”, è un buon strumento del sistema giustizia, ma non risolve tutto. A volte è giusto che ci sia una pena per reati gravi come, ad esempio, per la violenza sessuale. E' anche giusto, però, che ci sia un accompagnamento di entrambe le parti nel momento in cui la parte offesa voglia un incontro.

Tra i reati mediabili, ci sono tutti i reati contro il patrimonio, i reati lievi contro la persona, o le molestie sessuali. In Veneto ci stiamo lavorando molto, e il motivo per cui tali reati sono mediabili sta nel fatto che toccano una sfera meno intima e, di conseguenza, più esterna della persona e del reato. Appena si entra nella violenza agita, e quindi in una sfera più intima e profonda della persona, la mediazione rappresenta solo l'ultima ratio, alla fine di un percorso di sostegno della vittima e del reo.”

Per quanto riguarda il lavoro con i detenuti stranieri, è stato fatto un lavoro specifico? Sono stati attuati particolari strumenti?

“Non c'è stato un lavoro particolare con gli stranieri.

Come Don Calabria conosco molto bene la Sicilia e il Veneto, regioni in cui l'ente lavora. In Sicilia non ci sono immigrati in carcere, o ce ne sono pochissimi, ma questo perché c'è pochissima immigrazione. Ce ne sono molti di più presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso, in Veneto. In generale, comunque, all'interno del carcere di Treviso non ho fatto nessun tipo di percorso specifico né sulla mediazione, né sul tema giustizia riparativa. In segnalazione per una mediazione penale

esterna, tra i ragazzini coinvolti, che sono in messa alla prova o art. 9 (cioè art. 9 DPR 448/88), ce ne sono tanti di stranieri, ma non viene fatto nulla di specifico e non vengono creati percorsi appositi per i ragazzi di origine straniera, siano essi di prima o di seconda generazione. I percorsi di mediazione, cioè, sono i medesimi sia per gli stranieri che per gli italiani.”

Quando si ha a che fare con ragazzi stranieri di prima generazione, la parte difficoltosa consiste non solo nel mediare con la vittima, ma mediare anche con le istituzioni nel nostro Paese. Non trova sia necessaria una collaborazione con i mediatori culturali? In altre parole, potrebbe essere utile, secondo lei, lavorare in equipe con i mediatori culturali, per avere un riscontro positivo per alcuni ragazzi di prima generazione che sono qui da poco? Sto pensando a tutti quei ragazzi che hanno, ad esempio, una concezione stigmatizzante del carcere. Per il mediatore penale potrebbe risultare una doppia fatica: mediare penalmente con la vittima, e mediare culturalmente con le istituzioni.

“Io non credo che per gli stranieri, in particolare per quelli provenienti dall’area del Maghreb oppure dalle zone del Centro Africa, sia difficile l’approccio alla mediazione. È difficile l’approccio al sistema giustizia, questo senza dubbio, perché è tutto un altro sistema da quello che conoscono, ma se gli propongono la mediazione in quanto tale, è molto più facile per loro comprenderne il significato, perché è più nella loro cultura. È culturalmente normale per loro appoggiarsi ad una terza persona per dirimere un conflitto (in alcuni villaggi, ad esempio, al saggio o chi per esso). Quindi è già nel loro pensiero la strada di trovare qualcuno che possa mediare. Paradossalmente, invece,

è più difficoltoso trovare negli italiani la disponibilità ad accogliere la mediazione rispetto ad uno straniero, sia di prima che di seconda generazione.

Ripeto, per gli stranieri, è diverso l'approccio al sistema giustizia, non alla mediazione in sé. Ma mi sto riferendo agli stranieri provenienti dall'Africa. Diversa è la situazione per i minori provenienti da altre zone, quali, ad esempio, l'Europa dell'Est o ex - Jugoslavia.

Tornando alla mediazione, spesso se il reo è straniero e la vittima è italiana, quest'ultimasi rifiuta di presentarsi agli incontri, proprio per le origini straniere del reo. Non denoto però una vena di razzismo in questo, ma, più in generale, di reticenza nel confrontarsi con qualcun altro. Se questo è straniero, ancora di più. (...)

Noi (Ente Don Calabria) facciamo circa cinquanta mediazioni all'anno nel Nord Italia, e su queste, a conclusione ne arrivano solamente venticinque. In quei venticinque restanti "no", si trovano sia coloro che vogliono una giustizia di tipo punitivo e non riparativo (ma ci sono altri che più semplicemente hanno paura dell'incontro), e altri ancora che, se il reo è straniero, non ne vogliono proprio sapere.

Lo stesso ragionamento vale anche dal punto di vista della vittima: se la vittima è straniera e proveniente dal continente africano, c'è più disponibilità all'incontro con il reo. (...)

De Vanna che è una tra i teorizzanti della mediazione in Italia, la chiama "Mediazione Mediterranea", che è molto partecipativa, dialogica, urlata, perché tipicamente mediterranea e del sud. Per questo il Nord Africa, ma anche altre zone di questo continente, hanno modalità simili a questo approccio e quindi esso risulta più facile. Nel Nord Italia questo tipo di mediazione è più difficile. Infatti, per riportare qualche

proporzione, se vengono fatte centocinquanta mediazioni a Palermo, ne vengono fatte cinquanta in tutto il Veneto.

Approssimativamente, che percentuale di successi viene registrata?

“Viene registrata un’alta percentuale di successi nelle mediazioni che iniziano. Questo è il grande valore: si ha paura ad affrontare il percorso, ma una volta iniziato, si arriva positivamente fino alla fine. La vittima inizia un percorso che capisce essere importante per se stessa. E’ più facile ricevere il “no” al telefono quando viene fatta la chiamata per il primo invito. Questo primo approccio è impersonale e formale, bloccato dalla barriera del telefono e quindi del “non faccia-a-faccia”. E’ per questo che, a quel punto, è più facile dire di no.

Chi invece entra nel percorso di mediazione lo intraprende fino alla fine e, salvo qualche eccezione, lo conclude con un esito positivo. Una delle motivazioni che conducono a tali esiti è che la mediazione implica sempre una valorizzazione della vittima, della sua situazione, del suo pensiero e della sua emotività. (...)

L’incontro che avviene durante la mediazione è tra persone: il guardarsi negli occhi, coinvolgendo l’emotività di entrambi, non è scontato, è difficile, in quanto c’è anche il reato che si frappone tra i due interlocutori. “O io o te abbiamo fatto e subito” sembra essere la premessa iniziale. Ed è un ostacolo non facilmente superabile. Tutte le mediazioni, infatti, iniziano con il reo che non guarda mai la vittima, ma guarda sempre il mediatore. Solo quando subentra l’assunzione di responsabilità, quando c’è il vero riconoscimento che a fianco a me sta una persona e non una cosa - oggetto, inizio a guardarla negli occhi. E questo diventa un incontro umano nel quale non c’entra più la

premessa iniziale secondo la quale “io sono vittima e tu sei reo”. Sembra esserci un tacito riconoscimento da entrambe le parti, secondo il quale “noi siamo due persone”.

L’assunzione di responsabilità è un punto di partenza più che di arrivo per quello che sarà il suo percorso di riscatto sociale.”

L’assunzione di responsabilità, appunto, come subentra nel percorso del minore e quali effetti produce?

“Se una persona è coinvolta in un sistema di giustizia e ha commesso un reato, la prima cosa che cerca di fare è quella di trovare un escamotage per aggirare il sistema stesso ed uscire indenne dal circuito penale. Trovare tutte le strade possibili per togliersi dalla situazione e dal percorso penale. (...) L’assunzione di responsabilità da parte del minore è alla base di qualunque percorso di reinserimento sociale, sia esso mediazione, Messa alla Prova o altro. Ma l’assunzione di responsabilità iniziale, il dire “sì, sono stato io e ho sbagliato” non è sempre sincero, ma a volte costituisce un escamotage per evadere dal sistema giustizia di cui parlavo prima.

Com’è stata strumentalizzata la Messa alla Prova dai ragazzi, alcune volte si trova la strumentalizzazione anche nella mediazione, di conseguenza, capire quanto effettivamente ci sia una reale ammissione di responsabilità fino in fondo, non è facile per gli operatori. Come per le Messe alla Prova, anche per gli altri strumenti del sistema di giustizia penale ci sono di quelli che ottengono buoni risultati e di quelli che, partendo da premesse sbagliate, cioè da assunzioni di responsabilità strumentalizzate, falliscono.”

Quale ruolo gioca la vittima in tutto questo?

“La mediazione al contrario della Messa alla Prova, dà voce alla parte che durante le fasi iniziali del processo non la ha, che è la vittima.

A riprova di questo c'è che la conclusione positiva o negativa della mediazione non si chiede al reo, ma alla vittima stessa. E' lei che decide, in base alla soddisfazione dei risultati ottenuti. E' la vittima che capisce se dall'altra parte c'è una sincerità da parte del reo, anche solo nelle scuse porte. Il minore ne prende semplicemente atto. E' vero che se la vittima dice “no perché non ho sentito alcun tipo di sincerità”, evidenziando una chiusura pregiudizievole nei confronti dell'interlocutore, allora è compito del mediatore lavorare sulle motivazioni che hanno spinto la vittima a questa decisione, indagando se è frutto di un sentimento sentito e ragionato, o di una chiusura immotivata razionalmente”.

CONCLUSIONI

La giustizia riparativa è un modello che coinvolge la vittima, il reo e tutta la comunità in cui essi sono inseriti, ed ha lo scopo principale di cercare delle soluzioni al conflitto generatosi in seguito alla commissione del fatto – reato.

Gli obiettivi da raggiungere sono, al contempo, sia la conciliazione tra le parti, sia il riscatto sociale nei confronti dell'intera collettività.

Ciò che la giustizia riparativa cerca di fare, è superare la logica della punitività letta sulla base del concetto di vendetta e di castigo, muovendo da una lettura relazionale del crimine, inteso in primo luogo come un conflitto che provoca la rottura delle convenzioni tacitamente o legalmente condivise dalla società in cui si vive.

Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un fatto criminoso commesso contro una o più vittime, e che prevede una pena restrittiva da espiare, bensì come una condotta dannosa e offensiva per la collettività, che ha come conseguenza sofferenze, dolore e ripercussioni emotivamente negative che richiede, da parte del minore reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato.

Negli ultimi vent'anni, la giustizia riparativa ha caratterizzato soprattutto la letteratura anglosassone. L'innovazione rispetto agli alti approcci sta nel superamento della concezione punitiva della sanzione penale.

Come sostiene Martin Wright (M. Wright, *Justice for Victims and Offender*, Waterside Press, Winchester, 1996), la giustizia riparativa supera quella logica di "malumpassionis ob malum actionis" (frase ripresa dal *De iure belli ac pacis*, lib. II, cap. XX di Grozio, il quale sosteneva, nel

XVI secolo, che infliggere nuovo male al colpevole di un comportamento illecito sia la più grave delle punizioni. Letteralmente la frase dal latino *significa il male della sofferenza per il – a causa del - male dell'azione*), dato il fatto che la risposta al reato trova la sua legittimazione morale nel danno arrecato, ma non si esaurisce nell'inflizione della pena.

Centrando il focus sulla comunità, intesa come attore sociale di cui i soggetti stessi fanno parte, si noterà che questo concetto non appare affatto slegato dal concetto di giustizia riparativa.

Ragioniamo ora sull'idea che il reato non sia un fatto illecito commesso ai danni di un soggetto definito, ma sia determinato da un conflitto.

Il modello riparativo, a questo punto, inizia a configurarsi non più sotto un ottica punitiva, ma di costruzione e ricostruzione di azioni che portano a dirimere il conflitto stesso, che altrimenti verrebbe trattato con strumenti di privazione (ad esempio, la privazione della libertà).

La riparazione diventa quindi un vero e proprio modello che produce socialità, che crea e ripara i legami tra le persone e aumenta la possibilità che tali legami siano utili per affrontare le situazioni di difficoltà.

Una conflittualità si colloca sempre in un contesto comunicativo (o per meglio dire, non comunicativo), inserito a sua volta in un frame specifico che è quello della società di appartenenza, ed è proprio per questo che i conflitti sorti dalla commissione di un fatto illecito si configurano come interventi molto complessi. Il punto cardine sta, volendo guardare la situazione da un'altra angolazione, nel creare incentivi affinché la comunità trovi al suo interno sempre maggiori occasioni di risoluzione o alla gestione del conflitto, ricostruendo gli spazi

comunicativamente strutturati, nella proiezione della creazione di nuovi ordini sociali.

La giustizia riparativa va vista in un'ottica di riduzione della pressione giuridica, non limitandola, dunque, a una mera alternativa alla pena, ma uno strumento per regolare la società evitando la reclusione e quindi l'isolamento dei soggetti colpevoli che, in tal modo, vivrebbero una situazione di marginalità che, una volta espiata la pena e reinseriti nel contesto comunitario, li trasformerebbe in soggetti borderline o li porterebbe alla commissione di altri reati.

Inserendo il ragionamento sopra proposto in una cornice di individualismo tipico dell'epoca che stiamo vivendo, l'obiettivo della giustizia riparativa è ancora più arduo: trasformare questo conflitto in una risorsa, in una fonte di confronto e di dialogo, in un momento di crescita educativa non solo per i minori colpevoli, ma per tutta la società. Conciliare i propri interessi con quelli della controparte secondo un'ottica di *ethic to care*.

Gli obiettivi della giustizia riparativa possono quindi essere così riassunti:

- il riconoscimento della vittima, in modo che la parte offesa possa sentirsi considerata e possa riprendere il controllo della propria vita e soprattutto della propria parte emozionale. Per fare questo lo strumento più opportuno risulta essere la mediazione, grazie alla quale avviene il confronto diretto tra le parti in conflitto, grazie all'aiuto di una terza persona esterna al conflitto stesso. La riparazione del danno nella sua globalità, viene compiuta in contatto con la sofferenza fisica e psicofisica della parte offesa.

Per quanto riguarda l'auto - responsabilizzazione del reo, ogni tentativo di promuovere attività riparative (come la messa alla prova) non può prescindere dal consenso dell'autore del reato, specialmente se si considera che la riparazione si colloca lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto ed i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire egli stesso la necessità della riparazione.

- il coinvolgimento della società nel processo di riparazione, in quanto essa svolge un duplice ruolo: sia quello di destinatario delle politiche di riparazione, sia quello di soggetto coinvolto nel percorso rieducativo e riparativo.

"Nella prospettiva comunitaria, la vicenda della singola vittima non trova risposte unicamente in termini di servizio, ma diventa l'occasione per attivare una responsabilizzazione della collettività nei confronti degli aspetti della questione criminale (...)" (G. V. Pisapia, *La sfida della mediazione*).

Ruolo essenziale in questo hanno i programmi interni all'IPM di Treviso: i laboratori quali la "Bottega Grafica", il laboratorio di Video Teatro o il progetto "Un Pallone di Speranza" creano un filo conduttore tra l'in e l'out, tra i giovani detenuti e la comunità esterna, in modo da creare quel legame di socialità e di reciproco sostegno che una volta espiata la pena si tramuta in un positivo reinserimento dei ragazzi nella società di appartenenza.

- il contenimento del senso di allarme sociale particolarmente diffuso soprattutto quando si è in presenza di minori di origine straniera.

Assicurare alla comunità il potere di gestire, almeno in parte, i conflitti che si verificano al suo interno, significa

restituirle la capacità di recuperare il controllo su determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione di sicurezza dei consociati o sulle loro abitudini di vita. Questo è possibile solo se la comunità stessa è disposta ad aprirsi e a mettersi in gioco, collaborando con le istituzioni nei programmi di reinserimento e di riparazione dei minori detenuti, e per fare questo è fondamentale la figura non solo degli educatori e dei mediatori penali, ma anche e soprattutto quella del mediatore culturale che faccia da interlocutore primario con questi detenuti stranieri e che supporti la comunità nella comprensione di quello che può essere stato il substrato che ha portato il reo alla commissione del reato stesso.

BIBLIOGRAFIA

Atti del percorso formativo tenutosi a Torino il 2, 3, 4 giugno 1998, *Il progetto di riparazione, Mediazione Penale e Attività di Utilità Sociale*, Novara, 1998

P. Basso, F. Perocco, *Gli immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte*, Franco Angeli, Milano, 2003

P. Basso (a cura di), *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Franco Angeli, Milano, 2010

Ciappi S., *La nuova punitività. Gestione dei conflitti e governo dell'insicurezza*, Rubbettino, 2008

Mastropasqua I., Pagliaroli T., Totaro M.S. (a cura di), *1° rapporto sulla devianza minorile in Italia*, Roma, Gangemi Editore, 2008

Mastropasqua I., Buccellato N. (a cura di), *1° rapporto sulla mediazione penale minorile*, Roma, Gangemi Editore, 2012

Mastropasqua I., Colla E., Calmarini D., Cupini F. (a cura di), *Progetto Stop - Car, Report di ricerca*. Roma, Dipartimento di Giustizia Minorile Ufficio Studi, Ricerche e Attività internazionali, 2009

Mastropasqua I., Mordegli S., *Esperienze di probation in Italia e in Europa. I numeri pensati*. Roma, Gangemi Editore, 2012

Mediamente, una ricerca sulla mediazione sociale e le rappresentazioni del disagio sociale in Italia, Olanda, Argentina, Messico e Uruguay, On the Road Edizioni, 2002

Qualità e Innovazione... è possibile! L'esperienza dell' U.S.S.M di Roma nell'intervento di messa alla prova (EX art. 28 DPR

448/88). A cura della Scuola di formazione del personale del dipartimento Giustizia Minorile, Centro per la Giustizia Minorile, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, Roma, 2001

Pisapia G. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, CADAM editrice, 2000.

Regione Piemonte, CGM del Piemonte e Valle d'Aosta, Comune di Torino, *Mediazione/riparazione. Un'alternativa possibile nella giustizia minorile*. Torino, 1997

Rivista *Nuove esperienze di giustizia minorile*, Roma, editore Ministero di Giustizia, dipartimento per la Giustizia Minorile, direttore responsabile Scalfati A., Numeri: 2 - 2008; 3 - 2008; unico 2009; 1 - 2010; 2 - 2010.

Rivista *SottoTraccia, saperi e percorsi socialin. 1 maggio/ottobre 2007*, Navarra Editore, direttori Inguì S., Romano R., 2007

Ufficio Centrale Giustizia Minorile (a cura di), *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*. Milano, FrancoAngeli editore

Di Leo G., Patrizi P., *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*. Carocci editore, 2001

Mestitz A. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*. Carocci editore, 2004

Zara G. (a cura di), *La psicologia criminale minorile*. Carocci editore, 2006

Romano Ricciotti, *Giustizia penale minorile*, CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1998

VIDEOGRAFIA:

Voci da dentro, corto film realizzato da Bisatti R. nell'istituto penale per minori di Treviso

Ej, ma dove vai solo – Bugiardo – stanotte chissà... - Banana show! Cortometraggi contenuti in “Teatro: un'esperienza all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Treviso”. Dvd realizzato all'interno del progetto “L'alternativa” realizzato grazie ad un contributo del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato all'interno del bando di sostegno alle reti 2009.

SITOGRAFIA:

www.istat.it

www.minori.it

www.youtube.it

www.giustizia.it